

151 0 0 - DIREZIONE AMBIENTE Proposta di Deliberazione N. 2021-DL-280 del 21/06/2021

MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI PER ADEGUAMENTO A NORMATIVE SOPRAVVENUTE E AL NUOVO CONTRATTO DI SERVIZIO PER L'EROGAZIONE DEL SERVIZIO PUBBLICO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI NEL TERRITORIO DEL GENOVESATO.

Il Presidente pone in discussione la proposta della Giunta n. 48 in data 1 luglio 2021;

Su proposta dell'Assessore ai Trasporti, Mobilità Integrata, Ambiente, Rifiuti, Animali, Energia, Matteo Campora;

Premesso che:

-con Deliberazione n. 80 del 19/06/2000 il Consiglio Comunale approvava il Regolamento per la Gestione dei Rifiuti Urbani, successivamente modificato con deliberazione Consiglio Comunale n. 31 del 18/05/2010 e con deliberazione Consiglio Comunale n. 49 del 23/07/2019;

Considerato che il decreto legislativo n. 116 del 03/09/2020 recante ad oggetto "Attuazione della direttiva (UE) 2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio" ha apportato modifiche al decreto legislativo n. 152 del 03/04/2006, Parte IV Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati - Titolo I Gestione dei rifiuti - Capo III Servizio di gestione integrata dei rifiuti e in particolare:

- -all'articolo 1 comma 9, a parziale modifica dell'articolo 183 del decreto legislativo n. 152 del 03/04/2006 ha introdotto una nuova definizione di rifiuto urbano alla lettera b-ter);
- -all'articolo 1 comma 23 ha abrogato la lettera e) del comma 2 dell'articolo 195 che prevedeva tra le competenze dello Stato "la determinazione dei criteri qualitativi e quali-quantitativi per l'assimilazione, ai fini della raccolta e dello smaltimento, dei rifiuti speciali e dei rifiuti urbani";
- -all'articolo 1 comma 24 ha soppresso la lettera g) del comma 2 dell'articolo 198 che prevedeva tra le competenze dei Comuni che gli stessi, tramite regolamento, stabilissero "l'assimilazione, per qualità e quantità, dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani, secondo i criteri di cui all'articolo 195, comma 2, lettera e)";

Considerato altresì che per quanto esposto al precedente capoverso non è più opportuno che il Regolamento per la Gestione dei Rifiuti Urbani indichi i criteri di assimilazione sulla base dei criteri di assimilabilità indicati dallo Stato essendo mutato il contesto normativo: Visto il D.Lgs. n. 36/2003;

Preso atto che il contratto di servizio tra il Comune di Genova e AMIU Genova SpA approvato con deliberazione Consiglio Comunale n. 76 del 21/06/1999 non è più in vigore dal 31/12/2020;

Visto il nuovo contratto di servizio che disciplina l'erogazione del servizio pubblico di gestione integrata dei rifiuti urbani nel territorio del Genovesato affidato in regime di in house providing in adempimento alla deliberazione della Città Metropolitana di Genova n. 19 del 03/06/2020, ai sensi del d.lgs. 152/2006, del d.lgs.n°50/2016 e del d.lgs.n°175/2016;

Ritenuto opportuno aggiornare i riferimenti normativi alle leggi in vigore al momento dell'approvazione del precedente Regolamento per la Gestione dei Rifiuti Urbani, in particolare il D.Lgs. n. 22/1997 abrogato e sostituito dal D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006, Parte IV Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati - Titolo I Gestione dei rifiuti - Capo III Servizio di gestione integrata dei rifiuti;

Ritenuto altresì opportuno arrotondare alle unità tutte le sanzioni in euro previste dall'art.54, così come risultanti dalla precedente riconversione da Lire in euro, rendendole coerenti alle modalità di pagamento dettate dall'art.16 della L.698/81 ove è previsto il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa, o, se più favorevole e qualora sia stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo importo.

Dato atto che:

- il presente provvedimento è regolare sotto il profilo tecnico, amministrativo e contabile ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1 del D.lgs. 267/2000 (TUEL).
- il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali. Visto l'allegato parere in ordine alla regolarità tecnica espresso dal responsabile del servizio competente;

Acquisito il visto di conformità del Segretario Generale ai sensi dell'articolo 97, comma 2, del Dlgs. 267/2000 e ss. mm. e ii ;

La Giunta PROPONE

al Consiglio Comunale

- 1.di approvare le modifiche al regolamento per la gestione dei rifiuti urbani in modo da armonizzarlo con la normativa attualmente vigente in materia e con il contratto di servizio che disciplina l'erogazione del servizio pubblico di gestione integrata dei rifiuti urbani nel territorio del Genovesato, secondo le modifiche contenute nell'allegato A che daranno luogo al nuovo testo del Regolamento per la Gestione dei Rifiuti Urbani;
- 2.di dare atto che il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto della normativa sulla tutela dei dai personali;





CODICE UFFICIO: 151 0 0	Proposta di Deliberazione N. 2021-DL-280 DEL 21/06/2021

OGGETTO: MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI PER ADEGUAMENTO A NORMATIVE SOPRAVVENUTE E AL NUOVO CONTRATTO DI SERVIZIO PER L'EROGAZIONE DEL SERVIZIO PUBBLICO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI NEL TERRITORIO DEL GENOVESATO

ELENCO ALLEGATI PARTE INTEGRANTE
Allegato A – Modifiche al Regolamento per la gestione dei rifiuti urbani.

Il Dirigente [Ing. Michele Prandi]

ALLEGATO A

MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI

NOTA DI LETTURA

Il presente documento dà evidenza delle previsioni abrogate o di nuovo inserimento rispetto al testo regolamentare vigente.

La numerazione definitiva dei commi, alla luce di nuove previsioni o di disposizioni soppresse, si rinviene nel testo coordinato di cui all'allegato B, parte integrante e sostanziale della deliberazione consiliare approvativa delle modifiche statutarie.

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO

- 1. Il presente Regolamento disciplina lo svolgimento dei servizi relativi alla gestione dei rifiuti solidi urbani e speciali assimilati: determina perimetri entro i quali è istituito il servizio di raccolta; stabilisce norme per assicurare la tutela igienicosanitaria in tutte le fasi dello smaltimento, anche per quei rifiuti prodotti in aree non comprese nei perimetri di cui sopra; favorisce il recupero di materiali da destinare al riciclo o alla produzione di energia; prevede un distinto ed adeguato smaltimento dei rifiuti pericolosi.
- 2. il presente Regolamento viene adottato ai sensi della legge n° 142/90, del Decreto Ministero Ambiente del 29.05.91, del D.L.vo n° 507/93, della legge n° 146/94, del D.L.vo n° 22/97 così come modificato ed integrato dal D.L.vo n° 389/97 e dalla legge n° 426/98 e del D.P.R. n° 158/99.
- 3. l'istituzione dell'apposita tariffa di cui all'art 49 del D.L.vo 22/97 dovrà avvenire in conformità alle disposizioni fissate dal presente Regolamento.
- 4. L'attività di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento è di competenza del Comune che la esercita in regime di privativa nelle forme di cui alla legge n° 142/90. Il Comune gestisce tali servizi tramite il Gestore del Servizio nelle forme indicate in apposito "contratto di servizio".

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO

- 1. Il presente Regolamento disciplina lo svolgimento dei servizi relativi alla gestione dei rifiuti solidi urbani e speciali assimilati; determina i perimetri entro i quali è istituito il servizio di raccolta: stabilisce norme assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi dello smaltimento, anche per quei rifiuti prodotti in aree non comprese nei perimetri di cui sopra; favorisce il recupero di materiali da destinare al riciclo o alla produzione di prevede energia: un distinto ed adequato smaltimento dei rifiuti pericolosi.
- 2. Il presente Regolamento viene adottato ai sensi della legge n° 142/90 , D.Lgs. n° n° 267/00 del Decreto Ministero Ambiente del 29.05.91, del D.L.vo n° 507/93, della legge n° 146/94, del D.L.vo n° 22/97 così come modificato ed integrato dal D.L.vo n° 389/97 e dalla legge n° 426/98 del D.L.vo n° 152/06 e s.m.i. e del D.P.R. n° 158/99."
- l'istituzione dell'apposita tariffa di cui all'art 49 del D.L.vo 22/97 all'art 238 del D.L.vo 152/06 dovrà avvenire in conformità alle disposizioni fissate dal presente Regolamento.
- 4. Nel rispetto delle competenze dell'Autorità d'Ambito. l'attività di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento è di competenza del Comune che la esercita in regime di privativa nelle forme di cui alla legge nº 142/90. Il Comune gestisce tali servizi tramite il Gestore del Servizio nelle forme indicate del contratto di servizio che disciplina l'erogazione del servizio pubblico di gestione integrata dei rifiuti urbani nel territorio Genovesato affidato in regime di in house providing in adempimento

alla deliberazione della Città Metropolitana di Genova numero 19 del 03/06/2020

ARTICOLO 2 CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI

- I rifiuti sono classificati secondo l'origine in rifiuti urbani e rifiuti speciali e secondo le caratteristiche di pericolosità in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.
- 2. Ai fini del presente Regolamento si individuano le seguenti tipologie di rifiuti:
 - a. RIFIUTI URBANI
 - b. RIFIUTI SPECIALI
 - c. RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI AGLI URBANI
 - d. RIFIUTI PERICOLOSI"

ARTICOLO 2 CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI

comma 1 invariato

- 2. Ai fini del presente Regolamento si individuano le seguenti tipologie di rifiuti:
- a) RIFIUTI URBANI (articolo.183 lettera b-ter comma 1, 3, 4, 5 e 6 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.)
- b) RIFIUTI SPECIALI (articolo 184 comma 3 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.)
- c) RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI AGLI URBANI RIFIUTI URBANI simili per natura e composizione ai rifiuti domestici (articolo 183 lettera b-ter comma 2 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.)
- d) RIFIUTI PERICOLOSI (articolo 183 lettera b del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.)

ARTICOLO 3 - RIFIUTI URBANI

Sono rifiuti urbani:

a. i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;

b. i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lett. a), assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi del successivo art. 5, nelle more della fissazione dei criteri di cui all'art. 18, comma 2,

ARTICOLO 3 - RIFIUTI URBANI

Sono rifiuti urbani:

a. i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione:

b. i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lett. a), assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi del successivo art. 5, nelle more della fissazione dei criteri di cui all'art. 18, comma 2, lett. d) del lett. d) del D.L.vo n° 22/97;

- c. i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
- d. i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua:
- e. i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi ed aree cimiteriali:
- f. i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriali diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e) dell'art. 7- comma 2 del D.L.vo 22/97.

D.L.vo n° 22/97;

cimiteriali;

c. i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
d. i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua; e. i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi ed aree

f. i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriali diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e) dell'art. 7- comma 2 del D.L.vo 22/97.

ai sensi del presente regolamento si definiscono rifiuti urbani i rifiuti di cui all'articolo 183 lettera b-ter comma 1, 3, 4, 5 e 6 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.:

- domestici 1. rifiuti indifferenziati е da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, legno, tessili. rifiuti organici, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili:
- 3. i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti;
- 4. i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade e aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
- 5. i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei

mercati;

6. i rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui ai punti 3, 4 e 5.)

ARTICOLO 4 – RIFIUTI SPECIALI

Sono rifiuti speciali:

- a. i rifiuti di attività agricole e agroindustriali;
- b. i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione nonché i rifiuti pericolosi che derivano dalle attività di scavo;
- c. i rifiuti da lavorazioni industriali;
- d. i rifiuti da lavorazioni artigianali;
- e. i rifiuti da attività commerciali;
- f. i rifiuti da attività di servizio;
- g. i rifiuti derivanti dalle attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
- h. i rifiuti derivanti da attività sanitarie;
- i. i macchinari e le apparecchiature deteriorati ed obsoleti;
- j. i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti.

ARTICOLO 4 - RIFIUTI SPECIALI

Sono rifiuti speciali:

- a. i rifiuti di attività agricole e agroindustriali;
- b. i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione nonché i rifiuti pericolosi che derivano dalle attività di scavo:
- c. i rifiuti da lavorazioni industriali;
- d. i rifiuti da lavorazioni artigianali;
- e. i rifiuti da attività commerciali;
- f. i rifiuti da attività di servizio:
- g. i rifiuti derivanti dalle attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
- h. i rifiuti derivanti da attività sanitarie:
- i. i macchinari e le apparecchiature deteriorati ed obsoleti;
- j. i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti.

fatto salvo quanto disposto dagli articoli 183 comma 1 lettera b-ter, dall'articolo 184 comma 2 e dall'articolo 184 bis del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., ai sensi del presente regolamento si definiscono rifiuti speciali:

a) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività agricole, agro-industriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 del codice civile, e della pesca;

- b) i rifiuti prodotti dalle attività' di costruzione e demolizione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività' di scavo:
- c) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni industriali;
- d) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni artigianali;
- e) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività commerciali;
- f) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività di servizio:
- g) i rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie;
- h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie;
- i) i veicoli fuori uso.

ARTICOLO 5 – RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI AGLI URBANI

1 Nelle more della fissazione dei criteri quali-quantitativi per l'assimilazione dei rifiuti speciali agli urbani ex art. 18 - II comma - p.to d) del D.L.vo 22/97, per quanto riguarda i rifiuti speciali non pericolosi, provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di civile abitazione, derivanti da attività industriali. artigianali, commerciali e di servizio, si ritiene, in forza dell'art. 21 - lett. g) - D.L.vo 22/97. di procedere ad una assimilazione quali-quantitativa dei rifiuti di cui al presente articolo, ai fini della raccolta ed applicazione della tassa/tariffa, sulla base dei seguenti criteri: a) assimilazione per qualità: - rifiuti speciali non pericolosi ricompresi nell'elenco di cui al punto 1.1.1 lett. a) - della Deliberazione Comitato Interministeriale 27 luglio 1984 (nota 1),

ARTICOLO 5 – RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI AGLI URBANI SIMILI PER NATURA E COMPOSIZIONE AI RIFIUTI DOMESTICI

1 Nelle more della fissazione dei criteri quali-quantitativi per l'assimilazione dei rifiuti speciali agli urbani ex art. 18 - II comma - p.to d) del D.L.vo 22/97, per quanto riquarda i rifiuti speciali non pericolosi, provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di civile abitazione, derivanti da attività industriali, artigianali, commerciali e di servizio, si ritiene, in forza dell'art. 21 - lett. g) - D.L.vo 22/97, di procedere ad una assimilazione quali-quantitativa dei rifiuti di cui al presente articolo, ai fini della raccolta ed applicazione della tassa/tariffa, sulla base dei seguenti criteri: a) assimilazione per qualità: - rifiuti speciali non pericolosi ricompresi nell'elenco di cui al punto 1.1.1 lett. a) - della Deliberazione Comitato Interministeriale 27 luglio 1984 (nota 1).

purché allo stato solido, esenti da amianto e non contaminati e fatta esclusione per i copertoni, in quanto per le loro dimensioni essere non possono conferiti nei cassonetti: relativamente inoltre. all'indicazione ricompresa nell'elenco come "imballaggi in genere" deve intendersi "rifiuti di imballaggi primari" così come individuati dal D.L.vo 22/97; - rifiuti speciali non pericolosi provenienti da lavorazioni artigianali, da attività commerciali e di servizio, ivi compresi i rifiuti derivanti da attività sanitarie di cui all'art. 7- comma III lett. h) del D.L.vo 22/97, limitatamente a quelli derivanti da uffici amministrativi, studi, locali pertinenziali ed accessori quali cucine, bar interni, mense per il personale dipendente, locali di ritrovo e di attesa, esclusi comunque i rifiuti derivanti da ambulatori, sale operatorie, reparti di cura e degenza, nonché tutti gli altri rifiuti sanitari, anche non pericolosi, per la cui gestione verranno definite le prescrizioni normative nei decreti di attuazione di cui all'art. 45- comma IV - del D.L.vo 22/97; - i rifiuti da attività agricole di cui all'art. 7comma III - lett. a) del D.L.vo 22/97, limitatamente alle attività florovivaistiche annessa commercializzazione dei prodotti svolte in area urbana nell'area comunque comprese espletamento del servizio pubblico all'interno di serre coperte, con esclusione dei rifiuti derivanti da attività agro colturali ed agro industriali, fatte salve, in questo caso, le eventuali superfici dei locali per la commercializzazione dettaglio al prodotti dell'attività di trasformazione. sempre comprese nell'area espletamento del servizio pubblico; - i rifiuti derivanti da uffici amministrativi e tecnici, magazzini, reparti di spedizione, locali accessori, interne attività mense di industriali. con esclusione dei rifiuti derivanti da attività industriali di cui all'art. 7 - comma III-lett. c) del D.L.vo 22/97 non ricompresi tra quelli indicati al punto a) - 1° comma presente articolo: quantità: assimilazione per fini dell'assimilazione per quantità vengono individuati tre gruppi di attività: B1) i rifiuti

purché allo stato solido, esenti da amianto e non contaminati e fatta esclusione per i copertoni, in quanto per le loro dimensioni non possono essere conferiti nei cassonetti: inoltre. relativamente all'indicazione ricompresa nell'elenco come "imballaggi in genere" deve intendersi "rifiuti di imballaggi primari" così come individuati dal D.L.vo 22/97; - rifiuti speciali non pericolosi provenienti da lavorazioni artigianali, da attività commerciali e di servizio, ivi compresi i rifiuti derivanti da attività sanitarie di cui all'art. 7- comma III lett. h) del D.L.vo 22/97, limitatamente a quelli derivanti da uffici amministrativi, studi, locali pertinenziali ed accessori quali cucine, bar interni, mense per il personale dipendente, locali di ritrovo e di attesa, esclusi comunque i rifiuti derivanti da ambulatori, sale operatorie, reparti di cura e degenza, nonché tutti gli altri rifiuti sanitari, anche non pericolosi, per la cui gestione verranno definite le prescrizioni normative nei decreti di attuazione di cui all'art. 45- comma IV - del D.L.vo 22/97; - i rifiuti da attività agricole di cui all'art. 7comma III - lett. a) del D.L.vo 22/97, limitatamente alle attività florovivaistiche con annessa commercializzazione dei prodotti svolte in area urbana comunque comprese nell'area espletamento del servizio pubblico all'interno di serre coperte, con esclusione dei rifiuti derivanti da attività agro colturali ed agro industriali, fatte salve, in questo caso, le eventuali superfici dei locali per la commercializzazione al dettaglio dei prodotti dell'attività di trasformazione, sempre comprese nell'area di espletamento del servizio pubblico; - i rifiuti derivanti da uffici amministrativi e tecnici. magazzini, reparti di spedizione, locali accessori, mense interne di attività industriali, con esclusione dei rifiuti derivanti da attività industriali di cui all'art. 7 - comma III-lett. c) del D.L.vo 22/97 non ricompresi tra quelli indicati al punto a) - 1° comma del presente articolo; b) assimilazione per quantità: - ai fini dell'assimilazione per quantità vengono individuati tre gruppi di attività: B1) i rifiuti

derivanti dalle seguenti attività sono assimilati a rifiuti urbani, senza necessità di accertamento a criteri quantitativi: 1) attività ricettivo alberghiera e collettività collegi, conventi caserme, carceri alberghi, pensioni, locande, affittacamere, diurni mense aziendali 2) studi professionali, servizi direzionali privati e attività consimili, compresi uffici e servizi annessi alle aziende industriali, artigianali commerciali studi professionali, autoscuole uffici privati uffici pubblici (compresi uffici e servizi annessi ad aziende industriali. artigianali e commerciali) banche e istituti assicurativi e finanziari 3) servizi igienico sanitari gabinetti medici e dentistici (con esclusione della produzione dei rifiuti speciali per espressa norma ordinamentale) ospedali e case di cura (con esclusione della produzione dei rifiuti speciali per espressa norma ordinamentale) 4) attività e servizi ricreativi per lo spettacolo e le comunicazioni palestre teatri, cinema all'aperto scuole e sale da ballo, discoteche, sale da gioco, circoli ritrovo e divertimento, aree e platee per spettacoli all'aperto campeggi depositi di roulottes stabilimenti balneari associazioni е istituzioni culturali, mutualistiche, sportive, politiche, sindacali e benefiche 5) servizi scolastici e loro pertinenze scuole pubbliche scuole private 6) attività di vendita al dettaglio esercizi di ortofrutta all'interno di immobili banchi di ortofrutta scoperti е coperti commerciali per la vendita al minuto in forma fissa e ambulante di prodotti ittici, animali di allevamento, fiori e piante, ristoranti, bar trattorie, pizzerie, osterie e gelaterie attività commerciali per la vendita al minuto in forma fissa e ambulante di alimentari in genere, carne, dolciumi, latterie, pane e sfarinati, mangimi granaglie attività commerciali per la vendita al minuto, in forma fissa o ambulante, di abbigliamento, prodotti tessili, mobili. casalinghi, elettrodomestici, libri. pubblicazioni ed audiovisivi, prodotti non compresi nelle precedenti categorie, distributori di carburanti escluse aree scoperte, edicole, calzature e pelletterie,

derivanti dalle seguenti attività sono assimilati a rifiuti urbani, senza necessità di accertamento a criteri quantitativi: 1) attività ricettivo alberghiera e collettività collegi, conventi caserme, carceri alberghi, pensioni, locande, affittacamere, diurni mense aziendali 2) studi professionali, servizi direzionali privati e attività consimili, compresi uffici e servizi annessi alle aziende industriali, artigianali e commerciali studi professionali, autoscuole uffici privati uffici pubblici (compresi uffici e servizi annessi ad aziende industriali. artigianali e commerciali) banche e istituti assicurativi e finanziari 3) servizi igienico sanitari gabinetti medici e dentistici (con esclusione della produzione dei rifiuti speciali per espressa norma ordinamentale) ospedali e case di cura (con esclusione della produzione dei rifiuti speciali per espressa norma ordinamentale) 4) attività e servizi ricreativi per lo spettacolo e le comunicazioni palestre teatri, cinema all'aperto scuole e sale da ballo, discoteche, sale da gioco, circoli ritrovo e divertimento, aree e platee per spettacoli all'aperto campeggi e depositi di roulottes stabilimenti balneari associazioni e istituzioni culturali, mutualistiche, sportive, politiche, sindacali e benefiche 5) servizi scolastici e loro pertinenze scuole pubbliche scuole private 6) attività di vendita al dettaglio esercizi di ortofrutta all'interno di immobili banchi di ortofrutta scoperti e coperti attività commerciali per la vendita al minuto in forma fissa e ambulante di prodotti ittici, animali di allevamento, fiori e piante, ristoranti, bar trattorie, pizzerie, osterie e gelaterie attività commerciali per la vendita al minuto in forma fissa e ambulante di alimentari in genere, carne, dolciumi, latterie, pane e sfarinati, mangimi granaglie attività commerciali per la vendita al minuto, in forma fissa o ambulante, di abbigliamento, prodotti tessili, mobili, casalinghi, elettrodomestici, libri. pubblicazioni ed audiovisivi, prodotti non compresi nelle precedenti categorie. distributori di carburanti escluse aree scoperte, edicole, calzature e pelletterie,

generi di monopolio farmacie supermercati, grandi magazzini, vendita 7) all'ingrosso pubblici esercizi aree scoperte di distributori di carburante stazioni ferroviarie e tranviarie 8) attività artigianali di servizio alla residenza e/o alla persona attività artigianali (di servizio alla residenza e/o alla persona) locali non compresi altre categorie in B2) l'assimilazione ai rifiuti urbani dei rifiuti speciali non pericolosi prodotti dalle attività sotto elencate avviene in relazione alla rispondenza 0 meno al criterio produzione quantitativa assoluta. Sulla base dei principi di efficacia, efficienza, ed economicità e in funzione della capacità tecnicoorganizzativa del servizio raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani. viene introdotto un limite quantitativo assoluto massimo. fissato in 12 tonnellate/anno (ai fini della determinazione della corrispondente soglia entità volumetrica si assume correlazione 100kg=1mc). Il rispetto dei valori ponderali assoluti rappresenta quindi condizione necessaria per l'assimilazione ai rifiuti urbani dei rifiuti speciali non pericolosi prodotti dalle attività di seguito elencate: 1) attività di magazzinaggio stoccaggio merci e simili 2) attività di autotrasporto e simili 3) attività di vendita all'ingrosso e/o di mostra con o senza vendita di beni di grandi dimensioni attuate su ampie superfici B3) l'assimilazione ai urbani dei rifiuti speciali pericolosi prodotti dalle attività artigianali per la produzione di beni o per la prestazione di servizi, diversi dai servizi alle funzioni residenziali o alla persona, compresi i relativi magazzini, è ammessa una volta accertato il rispetto sia del limite di produzione quantitativa assoluta (12 t/anno) sia del valore di produttività specifica "q" espresso in Kg/mq anno di rifiuto prodotto. Tali valori, riportati nella seguente, ottenuti tabella sono stati incrementando 20% valori di un corrispondenti per categorie massimo (zona nord) della tabella 4° dell'allegato 1 al D.P.R. 158/27.4.1999. Categorie D.P.R. 158/99 KD max Tab. 4°

generi - monopolio farmacie supermercati, grandi magazzini, vendita all'ingrosso 7) pubblici esercizi aree scoperte di distributori di carburante stazioni ferroviarie e tranviarie 8) attività artigianali di servizio alla residenza e/o alla persona attività artigianali (di servizio alla residenza e/o alla persona) locali non compresi in altre categorie B2) l'assimilazione ai rifiuti urbani dei rifiuti speciali non pericolosi prodotti dalle attività sotto elencate avviene in relazione alla rispondenza o meno al criterio di produzione quantitativa assoluta. Sulla base dei principi di efficacia, efficienza, ed economicità e in funzione della capacità tecnicoorganizzativa del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani. viene introdotto un limite quantitativo assoluto massimo, fissato in 12 tonnellate/anno (ai fini della determinazione della corrispondente soglia di entità volumetrica si assume la correlazione 100kg=1mc). Il rispetto dei valori ponderali assoluti rappresenta quindi condizione necessaria per l'assimilazione ai rifiuti urbani dei rifiuti speciali non pericolosi prodotti dalle attività di seguito elencate: 1) attività di magazzinaggio stoccaggio merci e simili 2) attività di autotrasporto e simili 3) attività di vendita all'ingrosso e/o di mostra con o senza vendita di beni di grandi dimensioni attuate su ampie superfici B3) l'assimilazione ai rifiuti urbani dei rifiuti speciali non pericolosi prodotti dalle attività artigianali per la produzione di beni o per la prestazione di servizi, diversi dai servizi alle funzioni residenziali o alla persona. compresi i relativi magazzini, è ammessa una volta accertato il rispetto sia del limite di produzione quantitativa assoluta (12 t/anno) sia del valore di produttività specifica "q" espresso in Kg/mq anno di rifiuto prodotto. Tali valori, riportati nella tabella seguente, sono stati ottenuti incrementando di un 20% i valori corrispondenti per categorie del Kd massimo (zona nord) della tabella 4° dell'allegato 1 al D.P.R. 158/27.4.1999. Categorie D.P.R. 158/99 KD max Tab. 4°

all.1 D.P.R. 158/99 "q" (KD+20%) kg/mg/anno n. Descrizione 18 Attività artigianali tipo falegname. botteahe. idraulico, fabbro, elettricista 8,48 10,17 19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 11,55 13,86 21 Attività artigianali di produzione di beni specifici 8,91 10,69 Sono esclusi dall'assimilazione: - i rifiuti di imballaggi secondari e terziari, che sono assimilati ai rifiuti. urbani ai soli fini del conferimento in raccolta differenziata, secondo le forme e le modalità di cui all'art. 20 del presente Regolamento, essendone l'immissione nel normale circuito raccolta ai sensi dell'art. 43 - comma III del D.L.vo 22/97, e ferma restandone l'esclusione dal regime di privativa, ai sensi dell'art. 21 - comma VII - del medesimo Decreto: - i rifiuti derivanti dalle lavorazioni di minerali e di materiali di cava, come disposto dalla Legge n° 426/98. modificativa del D.L.vo n° 22/97. 2. Tutti i rifiuti speciali che rientrano al comma 1 lett. a) del presente articolo e che non soddisfano le condizioni quantitative di cui al comma 1 - lett. b) possono essere stipula di conferiti, previa apposita convenzione con il Gestore del Servizio, al servizio integrativo di raccolta dei rifiuti per le utenze non domestiche. Inoltre, i rifiuti di cui al presente comma possono essere direttamente trasportati dai produttori stessi, o da trasportatori autorizzati, presso gli impianti di smaltimento o di recupero in carico al Gestore del Servizio o a terzi autorizzati, con le modalità e le prescrizioni di cui al D.L.vo n° 22/97, stipulando apposite convenzioni. 3. Il trasporto dei rifiuti di cui al comma 2, effettuato direttamente dal Gestore del Servizio sulla base di apposita convenzione con il detentore del rifiuto, manleva il detentore stesso da ogni responsabilità circa il corretto smaltimento o recupero dei rifiuti ai sensi dell'art. 10 comma 3 - lett. a) del D.L.vo 22/97; per il trasporto di tali rifiuti il Gestore del Servizio è esonerato dalla compilazione del formulario. 4. La fase di gestione dei rifiuti di cui al comma 2 è considerata servizio pubblico integrativo di raccolta ai fini della compilazione del MUD

all.1 D.P.R. 158/99 <u>"a"</u> (KD+20%) kg/mg/anno n. Descrizione 18 Attività artigianali tipo botteghe, falegname, idraulico, fabbro, elettricista 8,48 10,17 19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 11,55 13.86 21 Attività artigianali di produzione di beni specifici 8,91 10,69 Sono esclusi dall'assimilazione: - i rifiuti di imballaggi secondari e terziari, che sono assimilati ai rifiuti. urbani ai soli fini del conferimento in raccolta differenziata, secondo le forme e le modalità di cui all'art. 20 del presente Regolamento, essendone vietata l'immissione nel normale circuito di raccolta ai sensi dell'art. 43 - comma III del D.L.vo 22/97, e ferma restandone l'esclusione dal regime di privativa, ai sensi dell'art. 21 - comma VII - del medesimo Decreto: - i rifiuti derivanti dalle lavorazioni di minerali e di materiali di cava, come disposto dalla Legge n° 426/98, modificativa del D.L.vo n° 22/97. 2. Tutti i rifiuti speciali che rientrano al comma 1 lett. a) del presente articolo e che non soddisfano le condizioni quantitative di cui al comma 1 - lett. b) possono essere conferiti, previa stipula di apposita convenzione con il Gestore del Servizio, al servizio integrativo di raccolta dei rifiuti per le utenze non domestiche. Inoltre, i rifiuti di cui al presente comma possono essere trasportati direttamente dai produttori stessi, o da trasportatori autorizzati, presso gli impianti di smaltimento o di recupero in carico al Gestore del Servizio o a terzi autorizzati, con le modalità e le prescrizioni di cui al D.L.vo n° 22/97, stipulando apposite convenzioni. 3. Il trasporto dei rifiuti di cui al comma 2, effettuato direttamente dal Gestore del Servizio sulla base di apposita convenzione con il detentore del rifiuto, manleva il detentore stesso da ogni responsabilità circa il corretto smaltimento o recupero dei rifiuti ai sensi dell'art. 10 comma 3 - lett. a) del D.L.vo 22/97; per il trasporto di tali rifiuti il Gestore del Servizio è esonerato dalla compilazione del formulario. 4. La fase di gestione dei rifiuti di cui al comma 2 è considerata servizio pubblico integrativo di raccolta ai fini della compilazione del MUD di cui alla Legge n° 70/94 e successive modificazioni ed integrazioni.

di cui alla Legge n° 70/94 e successive modificazioni ed integrazioni.

ai sensi del presente regolamento si definiscono rifiuti urbani simili per natura e composizione ai rifiuti domestici i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinquies del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;"

ARTICOLO 6 – RIFIUTI PERICOLOSI

Sono pericolosi i rifiuti non domestici precisati nell'elenco di cui all'allegato D (di cui si allega copia dal Supplemento Ordinario n° 33 del 15.02.1997 alla G.U. n° 38 del 15.02.1997 - nota 2) del D.L.vo n° 22/97, sulla base degli allegati G, H ed I del D.L.vo n° 389/97"

ARTICOLO 6 - RIFIUTI PERICOLOSI

Sono pericolosi i rifiuti non domestici precisati nell'elenco di cui all'allegato D (di cui si allega copia dal Supplemento Ordinario n° 33 del 15.02.1997 alla G.U. n° 38 del 15.02.1997 - nota 2) del D.L.vo n° 22/97, sulla base degli allegati G, H ed I del D.L.vo n° 389/97"

si definiscono rifiuti pericolosi i rifiuti che presentano una o più caratteristiche di cui all'allegato I della parte quarta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;"

ARTICOLO 7 – DEFINIZIONE DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI

- 1. Ai fini dell'applicazione del presente Regolamento, per gestione dei rifiuti si intende il complesso delle seguenti attività:
- a. spazzamento
- b. conferimento
- c. raccolta
- d. trasporto

ARTICOLO 7 – DEFINIZIONE DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI

- 1. Ai fini dell'applicazione del presente Regolamento, per gestione dei rifiuti si intende il complesso delle seguenti attività:
- a. spazzamento
- b. conferimento
- c. raccolta
- d. trasporto

- e. trattamento
- f. smaltimento
- g. recupero e riciclaggio.
- 2. Per lo svolgimento coordinato dei suddetti servizi, il Gestore del Servizio può stipulare apposite convenzioni con altri Enti, Associazioni e Ditte private, ai sensi del D.L.vo n° 22/97 e della Legge n° 142/90.
- 3. Il Gestore del Servizio è tenuto a fornire al Comune tutte le informazioni sulle attività di cui sopra di propria competenza, ai fini del successivo inoltro alla Regione e alla Provincia secondo quanto previsto dall'art. 21 comma 6 del D.L.vo n. 22/97. "

- e. trattamento
- f. smaltimento
- g. recupero e riciclaggio.
- 1.Ai fini dell'applicazione del presente Regolamento, per gestione dei rifiuti si intende il complesso delle seguenti attività:
 - a) raccolta e trasporto dei rifiuti urbani delle frazioni differenziate;
 - b) raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati;
 - c) Spazzamento e lavaggio delle strade:
 - d) operazioni di pretrattamento, recupero rifiuti, operazioni per il conferimento a recupero, trattamento/smaltimento dei rifiuti urbani:
 - e) gestione della tariffa corrispettiva (qualora attivata) e rapporti con gli utenti;
 - f) attività di sportello informativo, supporto per la gestione della TA.RI. e rapporti con gli utenti;
 - g) campagne informative e attività di prevenzione della produzione di rifiuti urbani.
- 2. Per lo svolgimento coordinato dei suddetti servizi, il Gestore del Servizio può stipulare apposite convenzioni con altri Enti, Associazioni e Ditte private, ai sensi del D.L.vo n° 22/97 e della Legge n° 142/90.
- 2. il Gestore può altresì stipulare con il Comune di Genova specifiche convenzioni per l'affidamento delle attività di seguito elencate a titolo non esaustivo, che costituiscono attività esterne al servizio in concessione ai sensi della regolazione di ARERA:
 - raccolta, trasporto e smaltimento amianto da utenze domestiche;
 - derattizzazione;
 - disinfestazione zanzare;
 - spazzamento e sgombero della neve;
 - cancellazione scritte vandaliche;
 - defissione di manifesti abusivi;

- gestione dei servizi igienici pubblici;
- gestione del verde pubblico;
- pulizia e disinfezione delle fontane;
- 3. Il Gestore del Servizio è tenuto a fornire al Comune tutte le informazioni sulle attività di cui sopra di propria competenza, ai fini del successivo inoltro alla Regione e alla Provincia secondo quanto previsto dall'art. 21 comma 6 del D.L.vo n. 22/97.
- 3. Il Gestore del Servizio è tenuto a fornire al Comune di Genova tutte le informazioni sulle attività di cui sopra di propria competenza, anche ai fini dell'eventuale successivo inoltro alla Regione e alla Città Metropolitana"

ARTICOLO 8 – ORGANI PREPOSTI AL CONTROLLO

n° 22/97, le Province sono preposte al controllo della gestione dei rifiuti, salve comunque le competenze esercitate dalla Polizia Municipale, dal Personale Ispettivo e di Vigilanza delle Unità Sanitarie Locali, dall'Agenzia Regionale per l'Ambiente Ligure (A.R.P.A.L.), da coloro che svolgono funzioni di

Polizia Amministrativa e dagli Agenti

ed Ufficiali di Polizia Giudiziaria con

giurisdizione in materia ambientale."

1. In attuazione dell'art. 20 del D.L.vo

 Inoltre, in attuazione degli artt. 49 e 50 della Legge Regione Liguria n° 18 del 21.6.99, il personale dipendente dal Gestore del Servizio, appositamente incaricato dallo ARTICOLO 8 – ORGANI PREPOSTI AL CONTROLLO

- 1. In attuazione dell'art. 20 del D.L.vo n° 22/97, le Province sono preposte al controllo della gestione dei rifiuti, salve comunque le competenze esercitate dalla Polizia Municipale, dal Personale Ispettivo e di Vigilanza delle Unità Sanitarie Locali, dall'Agenzia Regionale per l'Ambiente Ligure (A.R.P.A.L.), da coloro che svolgono funzioni di Polizia Amministrativa e dagli Agenti ed Ufficiali di Polizia Giudiziaria con giurisdizione in materia ambientale."
- 1. In attuazione dell'art. 197 del n° Città D.L.vo 152/06, la Metropolitana di Genova è preposta al controllo della gestione dei rifiuti, salve comunque le competenze esercitate dal Corpo di Polizia Locale del Comune di Genova,

stesso, che abbia conseguito specifica e personale autorizzazione da parte del Presidente della Giunta Provinciale, provvede all'accertamento ed alla contestazione delle violazioni ai divieti di cui agli articoli 14 commi - 1 e 2, 43 comma 2, 44 - comma 1, 46 - commi 1 e 2 del D.L.vo 22/97."

dal Personale Ispettivo e di Vigilanza dell'ASL, dall'Agenzia Regionale per l'Ambiente Ligure (ARPAL), da coloro che svolgono funzioni di Polizia Amministrativa e dagli Agenti ed Ufficiali di Polizia Giudiziaria con giurisdizione in materia ambientale.

- 2. Inoltre, in attuazione degli artt. 49 e 50 della Legge Regione Liguria nº 18 del 21.6.99, il personale dipendente dal Gestore del Servizio, appositamente incaricato dallo stesso, che abbia conseguito specifica e personale autorizzazione da parte del Presidente della Giunta Provinciale. provvede all'accertamento ____ ed contestazione delle violazioni ai divieti di cui agli articoli 14 commi -1 e 2, 43 comma 2, 44 - comma 1, 46 - commi 1 e 2 del D.L.vo 22/97."
- 2. Inoltre, in attuazione degli artt. 49 e 50 della Legge Regione Liguria n° 18 del 21.6.99, il personale dipendente dal Gestore del Servizio. appositamente incaricato dallo stesso, che abbia conseguito specifica e personale autorizzazione da parte soggetto competente, provvede all'Accertamento contestazione delle violazioni ai divieti in materia di gestione dei rifiuti e contenute nell'articolo 49 della Legge Regione Liguria n° 18 del 21.6.99"

ARTICOLO 9 – NORMA DI RINVIO

1. Per quanto non espressamente contemplato nel presente Regolamento, si applicano le norme dei Regolamenti ARTICOLO 9 - NORMA DI RINVIO

Comma 1 invariato

Comunali di Igiene e Polizia Urbana, nonché le leggi vigenti in materia di gestione dei rifiuti.

- 2. L'emanazione dei decreti attuativi previsti dal D.L.vo 22/97, che fisseranno norme tecniche relative alle modalità di smaltimento di alcune tipologie di rifiuti, modificheranno automaticamente le norme in contrasto indicate nel presente Regolamento. La Giunta Comunale, con propria deliberazione, ne darà formalmente atto in modo da evitare dubbi interpretativi.
- 3. Per quanto riguarda le norme contenute nel presente Regolamento in relazione all'assimilazione quali quantitativa dei rifiuti speciali agli urbani, le stesse dovranno essere adeguate ai criteri che saranno emanati dai decreti attuativi del D.L.vo n. 22/97 e recepite con apposito provvedimento dalla Giunta Comunale.
- 4. Per quanto riguarda gli obblighi dell'Ente Gestore del Servizio, si rinvia a quanto definito nel Contratto di Servizio."

"TITOLO II – GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI INTERNI ED ASSIMILATI"

ARTICOLO 10 – RIFIUTI DOMESTICI NON INGOMBRANTI E SPECIALI ASSIMILATI

 I rifiuti domestici non ingombranti e quelli speciali assimilati, così come definiti rispettivamente all'art. 3 e all'art. 5 del presente Regolamento, devono essere conferiti, a cura del produttore, mediante appositi involucri protettivi in modo da evitare qualsiasi dispersione o

- 2. L'emanazione di decreti attuativi previsti dal D.L.vo 22/97 D.L.vo 152/2006 e s.m.i., che fisseranno norme tecniche relative alle modalità di smaltimento di alcune tipologie di rifiuti, modificheranno automaticamente le norme in contrasto indicate nel presente Regolamento. Qualora necessario, la Giunta Comunale, con propria deliberazione, ne darà formalmente atto in modo da evitare dubbi interpretativi.
- 3. Per quanto riguarda gli obblighi dell'Ente Gestore del Servizio, si rinvia a quanto definito nel contratto di servizio che disciplina l'erogazione del servizio pubblico di gestione integrata dei rifiuti urbani nel territorio del Genovesato affidato in regime di in house providing in adempimento alla deliberazione della Città Metropolitana di Genova numero 19 del 03/06/2020

TITOLO II — GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI INTERNI ED ASSIMILATI"

TITOLO II – GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI

"ARTICOLO 10 — RIFIUTI DOMESTICI NON INGOMBRANTI E SPECIALI ASSIMILATI

ARTICOLO 10 – RIFIUTI URBANI E RIFIUTI URBANI SIMILI PER NATURA E COMPOSIZIONE AI RIFIUTI DOMESTICI

1. I rifiuti domestici non ingombranti e quelli speciali assimilati, così come definiti rispettivamente all'art. 3 e all'art. 5 del presente Regolamento, devono essere conferiti, a cura del produttore, mediante appositi involucri protettivi in modo da

cattivo odore."

evitare qualsiasi dispersione o cattivo odore."

- 2. Il conferimento di tali rifiuti deve avvenire esclusivamente nei cassonetti predisposti dal Gestore del Servizio, negli orari stabiliti con ordinanza sindacale e che risultano evidenziati in una nota apposta sui dispositivi stessi.
- 1. i rifiuti urbani di cui all'articolo 3 del presente regolamento e i rifiuti urbani simili per natura e composizione ai rifiuti domestici di cui all'articolo 5 del presente regolamento, fatta eccezione in entrambi i casi per i rifiuti ingombranti. devono essere conferiti, a cura del produttore, mediante appositi involucri protettivi eventualmente qualsiasi necessari a evitare dispersione o cattivo odore.
- 2. Il conferimento di tali rifiuti deve avvenire esclusivamente nei cassonetti predisposti dal Gestore del Servizio, negli orari stabiliti con ordinanza sindacale e che risultano evidenziati in una nota apposta sui dispositivi stessi."
- 2. Laddove è istituita la raccolta stradale, il conferimento di tali rifiuti deve avvenire esclusivamente nei contenitori predisposti dal Gestore del Servizio per le diverse frazioni merceologiche (vetro, plastica e lattine, carte e cartone, etc). Il conferimento della frazione residua indifferenziata dei rifiuti soldi urbani deve avvenire, negli orari stabiliti che risultano evidenziati in una nota apposta dal gestore sui contenitori; è facoltà del gestore indicare degli orari di conferimento anche per la frazione umida organica dei rifiuti solidi urbani
- Non devono essere conferiti insieme ai rifiuti urbani ordinari ed assimilati:
- a. i rifiuti domestici ingombranti
- b. i rifiuti pericolosi
- c. i rifiuti speciali non assimilabili

- Non devono essere conferiti insieme ai rifiuti urbani ordinari ed assimilati:
- a. i rifiuti domestici ingombranti
- b. i rifiuti pericolosi

- d. sostanze allo stato liquido
- e. materiali in fase di combustione
- f. materiali che possano recare danno ai mezzi di raccolta e trasporto
- g. le frazioni di rifiuti per le quali è istituita la raccolta differenziata

4. I rifiuti non possono essere inseriti sciolti nei cassonetti, ma devono essere raccolti in sacchetti o simili chiusi per impedirne la dispersione. Dopo l'introduzione dei rifiuti il coperchio del cassonetto deve essere ben chiuso. Qualora un contenitore risultasse già colmo, è vietato abbandonare i rifiuti ai lati dello stesso ed il loro conferimento deve avvenire nel cassonetto più vicino."

- c. i rifiuti speciali non assimilabili
- d. sostanze allo stato liquido
- e. materiali in fase di combustione
- f. materiali che possano recare danno ai mezzi di raccolta e trasporto
- g. le frazioni di rifiuti per le quali è istituita la raccolta differenziata"
- 3. Non devono essere conferiti nel normale circuito di raccolta dei rifiuti urbani residui indifferenziati:
- a. i rifiuti ingombranti
- b. i rifiuti pericolosi
- c. i rifiuti speciali
- d. sostanze allo stato liquido
- e. materiali in fase di combustione
- f. materiali che possano recare danno ai mezzi di raccolta e trasporto
- g. le frazioni di rifiuti urbani per le quali è istituita la raccolta differenziata"
 - 4. I rifiuti non possono essere inseriti sciolti nei cassonetti, ma devono essere raccolti in sacchetti o simili chiusi per impedirne la dispersione. Dopo l'introduzione dei rifiuti il coperchio del cassonetto deve essere ben chiuso. Qualora un contenitore risultasse già colmo, è vietato abbandonare i rifiuti ai lati dello stesso ed il loro conferimento deve avvenire nel cassonetto più vicino.
 - 4. i rifiuti urbani, prima del loro conferimento nei contenitori per le raccolte delle varie frazioni merceologiche, devono essere inseriti, se necessario. sacchetti o simili chiusi per impedirne la dispersione. Dopo l'introduzione rifiuti dei coperchio del contenitore stradale deve essere ben chiuso. Qualora un contenitore risultasse già colmo, è vietato abbandonare i rifiuti ai lati dello stesso e il loro conferimento deve avvenire nel contenitore più vicino destinato

5. è facoltà del Gestore del Servizio provvedere alla distribuzione di sacchi a perdere a particolari utenze per le quali il servizio offerto comporti il raggiungimento del cassonetto più vicino a distanza

superiore ai 250 metri."

- 6. Nel conferimento, particolare cura deve essere rivolta in modo da evitare che frammenti di vetro. oggetti taglienti acuminati possano provocare lacerazioni ai sacchi o lesioni agli addetti alla raccolta; tali oggetti, quindi, devono essere avvolti in carta o stracci in modo da ridurne la pericolosità. Gli aghi delle siringhe, inoltre, devono conferiti previo essere incappucciamento.
- La quantità del rifiuto conferito giornalmente dovrà risultare compatibile con i criteri del servizio di raccolta eseguito dal Gestore del Servizio come indicato all'art. 13 comma 10 del presente Regolamento.
- 8. è vietato lasciar cadere, gettare e depositare nelle strade ed aree pubbliche, sui marciapiedi e sulle aree aperte soggette al pubblico passaggio, immondizia o rifiuti di qualsiasi genere, sia solidi che liquidi, anche se allo scopo di fornire alimento ad animali fatto salvo, in

alla stessa frazione merceologica."

5. è facoltà del Gestore del Servizio provvedere alla distribuzione di sacchi a perdere a particolari utenze per le quali il servizio offerto comporti il raggiungimento del cassonetto più vicino a distanza superiore ai 250 metri

Il comma 5 è abrogato

- 6. Nel conferimento, particolare cura deve essere rivolta in modo da evitare che frammenti di vetro. oggetti taglienti acuminati 0 possano provocare lacerazioni ai sacchi o lesioni agli addetti alla raccolta; tali oggetti, quindi, devono essere avvolti in carta o stracci in modo da ridurne la pericolosità. Gli aghi delle siringhe, inoltre, devono conferiti essere previo incappucciamento.
- 7. La quantità del rifiuto conferito giornalmente dovrà risultare compatibile con i criteri del servizio di raccolta eseguito dal Gestore del Servizio come indicato all'art. 13 comma 10 del presente Regolamento.
- 8. è vietato lasciar cadere, gettare e depositare nelle strade ed aree pubbliche, sui marciapiedi e sulle aree aperte soggette al pubblico passaggio, immondizia o rifiuti di qualsiasi genere, sia solidi che liquidi, anche se allo scopo di fornire

quest'ultimo caso, quanto disposto dall'art. 22 del Regolamento per la Detenzione, Circolazione e Cattura di Animali, adottato con deliberazione C.C. n° 101/24.01.1985.

alimento ad animali fatto salvo, in quest'ultimo caso, quanto disposto dall'art. 22 del Regolamento per la Detenzione, Circolazione e Cattura di Animali, adottato con deliberazione C.C. n° 101/24.01.1985.

8. è vietato lasciar cadere, gettare e depositare nelle strade ed aree pubbliche, sui marciapiedi e sulle aree aperte soggette al pubblico passaggio, immondizia o rifiuti di qualsiasi genere, sia solidi sia liquidi, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 26 Regolamento per la tutela ed il benessere degli animali in città approvato con Deliberazione C.C. n. 6 del 08.03.2011 e s.m.i. che consente la somministrazione di cibo agli animali a condizione che eventuali avanzi e contenitori sporchi siano ritirati alla fine di ogni pasto li da chi ha somministrati

ARTICOLO 11 – PERIMETRI
Comma 1 invariato

ARTICOLO 11 - PERIMETRI

- 1. I perimetri entro i quali il Gestore del Servizio svolge il servizio di raccolta dei rifiuti di cui all'articolo definiti precedente. sono con l'obiettivo di estendere al massimo di utenti potenziali la possibilità di usufruire del servizio pubblico, nel rispetto delle norme del D.L.vo n° 507/93 e compatibilmente con i livelli tecnico-organizzativi del Gestore stesso.
- 2. Il servizio è garantito su tutte le aree del territorio comunale indicate nell'allegata planimetria, che costituisce parte integrante del presente Regolamento
- 2. Il servizio è garantito su tutte le aree del territorio comunale indicate nell'allegata planimetria, che costituisce parte integrante del presente Regolamento
- Il servizio è garantito su tutte nel perimetro delle aree del territorio comunale che corrispondono alla definizione di <<centro abitato>> contenuta nell'articolo 3 comma 8

del Codice della Strada approvato con D.Lgs. 285/1992 e s.m.i.;

Tale perimetro comprende:

- a. le strade e le piazze, compresi i portici e i marciapiedi, classificate come comunali ai sensi della Legge 126/1958 e successive modificazioni e le nuove strade comunali;
- b. i tratti urbani di strade statali e provinciali;
- c. le strade private comunque soggette ad uso pubblico, come individuate con apposito provvedimento del competente Settore Comunale segnalato al Gestore del Servizio;
- d. aree pedonali quali: aree a verde pubblico e/o attrezzato disponibili e aperte permanentemente all'uso pubblico, parchi, gli spazi verdi di arredo stradale, aiuole spartitraffico, centro viali, le aree destinate al transito pedonale parcheggi scoperti, anche a pagamento, ecc.; sono esclusi gli interventi manutenzione sui tappeti erbosi che restano in carico al civico Settore competente;
- e. le rive dei corsi d'acqua liberi ed accessibili ai mezzi meccanici e le spiagge libere, non date in concessione;
- f. le aree dei cimiteri secondo quanto previsto dal Contratto di Servizio;
- g. le scale di accesso alla metropolitana, fino ai cancelli di ingresso, sottopassi e sovrappassi pubblici pedonali.

Gli allegati costituiti da planimetrie sono da intendersi abrogati

- Si intendono coperti dal pubblico servizio anche quegli edifici ai quali si acceda mediante strada privata il cui sbocco, comunque, sia in area pubblica soggetta al servizio di raccolta effettuata dal Gestore del Servizio.
- 4. Successivamente all'approvazione del presente Regolamento tali

Comma 3 invariato

4. Successivamente all'approvazione del presente Regolamento tali perimetri possono essere aggiornati

perimetri possono essere aggiornati o modificati tramite ordinanza sindacale, anche su proposta dei Consigli di Circoscrizione, sentito il parere del Gestore del Servizio e dei Consigli stessi o modificati tramite ordinanza sindacale, anche su proposta dei Consigli di Circoscrizione Municipali, sentito il parere del Gestore del Servizio e dei Consigli stessi

5. Coloro che risiedono all'esterno dell'area di espletamento pubblico servizio sono tenuti a contribuire alla salvaguardia igienico-sanitaria dei propri luoghi di residenza e dell'ambiente agricolo, organizzando anche all'interno delle abitazioni loro pertinenze. 0 modalità di detenzione dei rifiuti per il successivo conferimento nel più vicino contenitore di raccolta.

Comma 5 invariato

 Nelle concimaie destinate ad accumulo di stallatico, o nelle compostiere ad uso familiare, è ammesso lo smaltimento della sola frazione organica putrescibile dei rifiuti. Comma 6 invariato

 è vietato incendiare i rifiuti all'aperto fatti salvi i casi di abbruciamento dei residui vegetali, come disciplinati dal Regolamento delle prescrizioni di massima e di polizia forestale di cui all'art. 48 della Legge Regione Liguria n° 4 del 22.1.99.

Comma 7 invariato

8. I rifiuti per i quali sono previste forme di raccolta separata, devono essere conservati e conferiti negli appositi contenitori predisposti nell'area urbana e nei centri di conferimento attrezzati.

Comma 8 invariato

9. Le norme relative al conferimento separato si applicano anche ai rifiuti pericolosi che vengono prodotti all'esterno dell'area di espletamento del servizio di raccolta.

Comma 9 invariato

ART. 12
FREQUENZA DEL SERVIZIO DI FREQUENZA DEL SERVIZIO DI RACCOLTA

- 1. La raccolta dei rifiuti urbani non ingombranti deve essere effettuata in conformità ai principi di cui al punto della Deliberazione 2.1.1. Interministeriale del 27.07.1984 che prevede la possibilità di stabilire frequenze di raccolta diverse, purché adeguatamente motivate, a condizione che non comportino maggiori rischi per la salute dell'uomo e/o per l'ambiente e comunque salvaguardate siano esigenze di decoro ambientale. I tempi e le modalità di conferimento, le capacità dei contenitori nei quali il conferimento viene effettuato, nonché le frequenze e le capacità del sistema raccolta, devono assicurare la corrispondenza, sia temporale che quantitativa, tra il flusso di ciascun ciclo di conferimento ed il flusso di ciascun ciclo di raccolta.
- Tale raccolta viene di regola assicurata tutti i giorni lavorativi e svolta in fasce orarie corrispondenti al turno di lavoro antimeridiano, pomeridiano e seralenotturno degli operatori del Gestore del Servizio.
- 3. Particolari forme di organizzazione vengono predisposte dal Gestore del Servizio nelle seguenti occasioni:

DOMENICHE

la domenica vengono assicurati servizi essenziali di raccolta, con percorsi studiati in modo tale da interessare utenze ed esigenze particolari, garantendo, comunque, la pulizia dei percorsi turistici; FESTIVITA' INFRASETTIMANALI in occasione di festività infrasettimanali non coincidenti con il sabato ed il lunedì, vengono effettuati i sottoindicati servizi:

- Centro Storico: tutta la raccolta
- resto della città: il 30% dei servizi di

INVARIATO

raccolta previsti nei turni antimeridiani; FESTIVITA' DOPPIE

nel caso di festività coincidenti con il sabato o il lunedì (doppia festività) e nel caso di due festività consecutive, si

procede come segue:

- primo giorno turno antimeridiano: viene effettuata tutta la raccolta relativa a tale turno:

- secondo giorno turno antimeridiano: viene effettuata la raccolta relativa al turno pomeridiano ed i percorsi previsti per il servizio domenicale; - secondo giorno turno notturno: servizio regolare.

FESTIVITA' TRIPLE

qualora si verificassero tre giornate festive consecutive, saranno eseguiti i servizi indicati per le festività doppie e infrasettimanali, in modo da garantire il rispetto delle norme in materia di igiene e sanità.

ARTICOLO 13 - NORME RELATIVE AI CONTENITORI

1. I contenitori per la raccolta dei rifiuti, di cui all'art. 10 del presente Regolamento, sono collocati in area pubblica o privata soggetta ad uso pubblico a cura del Gestore del Servizio, ad una distanza massima di 250 m. dall'ultimo numero civico:

2. Ogni successivo spostamento di cassonetti che riguardi un'intera via (o un lungo tratto o una diramazione di essa) o piazza, anche se avvenga entro i 250 metri, deve essere di massima concordato con la Circoscrizione competente per territorio.

3. Ove previsti in area privata, i contenitori devono comunque essere di proprietà del Gestore del Servizio, salvo casi del tutto particolari che saranno preventivamente verificati con il proprietario dell'area.

4. L'area interessata dal cassonetto deve essere delimitata con segnaletica

Comma 1 invariato

Comma 2 invariato

Comma 3 invariato

Comma 4 invariato

orizzontale di colore giallo. Sempre a cura del Gestore del Servizio e quando necessario devono essere installate le protezioni di ancoraggio e di fermo dei cassonetti.

- 5. I contenitori devono essere idonei a proteggere i rifiuti dagli agenti atmosferici e dagli animali e ad impedirne esalazioni moleste; gli stessi, nonché le relative piazzole di sedime, devono essere sottoposti a frequenti lavaggi e disinfezioni al fine di impedire l'insorgere di pericoli di natura igienico-sanitaria.
- 6. La collocazione dei cassonetti deve consentire le operazioni di svuotamento, movimentazione e lavaggio degli stessi e non deve creare intralci alla circolazione veicolare e pedonale. È vietato sbloccare i freni di stazionamento, ribaltare o danneggiare i cassonetti; è vietato, altresì, eseguirvi scritte o affiggervi materiali di qualsiasi natura, fatto salvo quanto espressamente autorizzato dal Gestore del Servizio.
- 7. Al fine di consentire tali operazioni da parte dei mezzi del Gestore del Servizio gli spazi immediatamente adiacenti ai cassonetti dovranno essere lasciati liberi dall'utenza automobilistica (30 centimetri per lato).
- 8. Nel rispetto delle norme igienicosanitarie deve essere mantenuta una distanza di 5 metri in orizzontale rispetto a portoni e finestre ubicate a piano terra o in а ingressi di attività seminterrati е commerciali quali bar, pasticcerie, alimentari, supermercati, farmacie, tavole calde, paninoteche e ristoranti, semprechè le condizioni oggettive dei luoghi lo permettano.
- 9. Nella medesima area possono essere collocati più cassonetti in funzione della richiesta del servizio e delle condizioni oggettive dei luoghi; la valutazione di tali elementi è effettuata dal Gestore del Servizio di concerto con la Polizia Municipale, tenendo presente il più

Comma 5 invariato

Comma 6 invariato

Comma 7 invariato

Comma 8 invariato

Comma 9 invariato

possibile le esigenze dell'utenza.

- 10. Per ogni utenza familiare è previsto un volume medio disponibile per il conferimento di 30 l/giorno.
- 11. La capacità dei cassonetti è comunque variabile a seconda del tipo in relazione alle dimensioni della rete stradale e alle caratteristiche dei mezzi che li devono movimentare.
- 12. Per le utenze non familiari il servizio di raccolta prevede volumi utili per il conferimento, maggiori o minori, in funzione delle varie categorie e della loro attitudine a produrre rifiuti.
- 13. In caso di interventi di risistemazione viaria, di progetti di nuove strutture urbanistiche o di sostanziali ristrutturazioni, di iniziativa pubblica o privata, nell'ambito delle opere di urbanizzazione primaria, devono essere previsti gli spazi e i contenimenti per i cassonetti dei rifiuti solidi urbani, sulla base di standards proposti dal Gestore del Servizio, in funzione dei parametri relativi alla densità edilizia, al numero degli utenti e alla destinazione degli insediamenti da servire.
- 14. Deve essere acquisito parere preventivo tecnico del Gestore del Servizio da parte dei progettisti delle opere sopra indicate.

ARTICOLO 14 – PESATA DEI RIFIUTI URBANI

 Ai sensi dell'art. 21 - comma 2 - lett. f) del D.L.vo n. 22/97, la pesata dei rifiuti urbani destinati al recupero o allo smaltimento deve essere effettuata al momento del conferimento presso gli impianti autorizzati di destinazione dei rifiuti, a cura del gestore degli impianti stessi. 10. Per ogni utenza familiare è previsto un volume medio disponibile per il conferimento di 30 t l/giorno.

Comma 11 invariato

Comma 12 invariato

Comma 13 invariato

Comma 14 invariato

ARTICOLO 14 – PESATA DEI RIFIUTI URBANI

- 1. Ai sensi dell'art. 21 comma 2 lett. f) del D.L.vo n. 22/97, la pesata dei rifiuti urbani destinati al recupero o allo smaltimento deve essere effettuata al momento del conferimento presso gli impianti autorizzati di destinazione dei rifiuti, a cura del gestore degli impianti stessi.
- 1. ai sensi dell'articolo 198 comma 2 lettera f) del D.Lgs. n°152/2006 e s.m.i., l'esecuzione della pesata dei rifiuti urbani deve avvenire,

laddove possibile, prima dell'avvio al recupero o smaltimento, in conformità ai principi di trasparenza, efficienza, efficacia ed economicità di cui al precedente articolo 198 comma 1 e in coerenza con il piano d'ambito adottato, ai sensi dell'articolo 201, comma 3 del sopra citato D.Lgs. con deliberazione del Consiglio Metropolitano n.31 del 18 luglio 2018"

ARTICOLO 15 – RIFIUTI URBANI PERICOLOSI E NON PERICOLOSI DI PROVENIENZA DOMESTICA SOGGETTI A CONFERIMENTO SEPARATO

- 1 I rifiuti urbani pericolosi e non pericolosi quali ad esempio:
- -accumulatori
- farmaci scaduti o non più utilizzati
- lampade al neon, alogene, fluorescenti
- contenitori per olii minerali
- -vernici
- prodotti tossici e/o infiammabili contrassegnati dai simboli "T" o "F" (chimici domestici) devono essere conferiti in modo separato rispetto ai rifiuti ordinari, secondo le seguenti modalità:
- a. le pile esauste devono essere conferite negli appositi contenitori installati presso i rivenditori in diversi punti della città o conferite presso le isole ecologiche o utilizzando altri sistemi individuati dal Gestore del Servizio; il Gestore del Servizio provvede alla periodica raccolta

ARTICOLO 15 – RIFIUTI URBANI PERICOLOSI E NON PERICOLOSI DI PROVENIENZA DOMESTICA SOGGETTI A CONFERIMENTO SEPARATO

- 1 I rifiuti urbani pericolosi e non pericolosi quali ad esempio:
- -accumulatori
- farmaci scaduti o non più utilizzati
- lampade al neon, alogene, fluorescenti
- contenitori per olii minerali
- -vernici
- prodotti tossici e/o infiammabili contrassegnati dai simboli "T" o "F" (chimici domestici) devono essere conferiti in modo separato rispetto ai rifiuti ordinari, secondo le seguenti modalità:
- a. le pile esauste devono essere conferite negli appositi contenitori installati presso i rivenditori in diversi punti della città o conferite presso le isole ecologiche o utilizzando altri sistemi individuati dal Gestore del Servizio; il Gestore del Servizio provvede alla periodica raccolta ed allo smaltimento finale;

ed allo smaltimento finale;

- b. i prodotti tossici e/o infiammabili (contrassegnati dai simboli "T" o "F"), unitamente ai relativi contenitori, devono essere conferiti esclusivamente presso le isole ecologiche appositamente attrezzate dal Gestore del Servizio, o utilizzando altri sistemi individuati dal Gestore stesso;
- c. le sostanze farmaceutiche scadute o non più utilizzate devono essere immesse, esclusivamente negli appositi contenitori, di regola presso le Farmacie o presso le isole ecologiche o utilizzando altri sistemi individuati dal Gestore del Servizio; il Gestore del Servizio provvede alla periodica raccolta ed allo smaltimento finale:
- d. le batterie esauste devono essere di norma consegnate al rivenditore contestualmente all'acquisto del bene equivalente o essere conferite presso i autorizzati per lo stoccaggio, recupero e trattamento di veicoli fuori uso; nel caso di batterie esauste di esclusiva provenienza domestica le stesse potranno essere conferite ai centri di raccolta del Gestore del Servizio appositamente istituiti:
- e. le rimanenti tipologie, compresi i contenitori contaminati da solventi, collanti, stucchi, sverniciatori, smacchiatori, antiruggine, lucidanti, alcool, diserbanti, concimi chimici, anticrittogamici, detersivi, insetticidi, decalcificanti e le bombole spray, devono essere conferite presso le isole ecologiche, o utilizzando altri sistemi individuati dal Gestore del Servizio, con le modalità che saranno opportunamente indicate;
- f. gli olii vegetali usati devono essere conferiti presso le isole ecologiche, o utilizzando altri sistemi individuati dal Gestore del Servizio, per essere inviati a riciclo.
- 2 Resta ferma la possibilità di apportare modifiche all'organizzazione ed alle modalità di attuazione del servizio di raccolta differenziata di cui al presente articolo, da stabilirsi con apposita ordinanza sindacale.

- b. i prodotti tossici e/o infiammabili (contrassegnati dai simboli "T" o "F"), unitamente ai relativi contenitori, devono essere conferiti esclusivamente presso le isole ecologiche appositamente attrezzate dal Gestore del Servizio, o utilizzando altri sistemi individuati dal Gestore stesso:
- c. le sostanze farmaceutiche scadute o non più utilizzate devono essere immesse, esclusivamente negli appositi contenitori, di regola presso le Farmacie o presso le isole ecologiche o utilizzando altri sistemi individuati dal Gestore del Servizio; il Gestore del Servizio provvede alla periodica raccolta ed allo smaltimento finale;
- d. le batterie esauste devono essere di rivenditore norma consegnate al contestualmente all'acquisto del bene equivalente o essere conferite presso i centri autorizzati per lo stoccaggio. recupero e trattamento di veicoli fuori uso; nel caso di batterie esauste di esclusiva provenienza domestica le stesse potranno essere conferite ai centri di raccolta del Gestore del Servizio appositamente istituiti:
- e. le rimanenti tipologie, compresi i contenitori contaminati da solventi, collanti, stucchi, sverniciatori, smacchiatori, antiruggine, lucidanti, alcool, diserbanti, concimi chimici, anticrittogamici, detersivi, insetticidi, decalcificanti e le bombole spray, devono essere conferite presso le isole ecologiche, o utilizzando altri sistemi individuati dal Gestore del Servizio, con le modalità che saranno opportunamente indicate;
- f. gli olii vegetali usati devono essere conferiti presso le isole ecologiche, o utilizzando altri sistemi individuati dal Gestore del Servizio, per essere inviati a riciclo.

Comma 2 invariato

ARTICOLO 16 – RIFIUTI PROVENIENTI DA ESUMAZIONE ED ESTUMULAZIONI

 I rifiuti cimiteriali provenienti dalle operazioni di esumazione ed estumulazione costituiti da resti lignei di feretro oggetti ed elementi metallici del feretro e avanzi di indumento, avanzi di imbottiture e similari, elementi biodegradabili inseriti nel cofano dovranno essere smaltiti in appositi impianti di termodistruzione.

2. Tali rifiuti, in via transitoria ed in attesa dell'emanazione dei decreti ministeriali di cui all'art 45, comma 4, lett. b) del D.L.vo n° 22/97, qualora sussistano condizioni di necessità dovute a carenza di impianti di incenerimento, potranno, ai sensi della deliberazione Giunta Regionale n° 2992 del 6.9.1996, essere smaltiti in discariche di I categoria, attraverso sistemi di raccolta separata dai normali rifiuti solidi urbani, a condizione che i rifiuti stessi vengano preventivamente sottoposti ad adeguata riduzione volumetrica e siano privi di materiali contaminanti derivanti da decomposizione.

ARTICOLO 16 – RIFIUTI PROVENIENTI DA ESUMAZIONE ED ESTUMULAZIONI

- 1. I rifiuti cimiteriali provenienti dalle operazioni di esumazione ed estumulazione costituiti da resti lignei di feretro oggetti ed elementi metallici del feretro e avanzi di indumento, avanzi di imbottiture e similari, elementi biodegradabili inseriti nel cofano dovranno essere smaltiti in appositi impianti di termodistruzione.
- 2. Tali rifiuti, in via transitoria ed in attesa dell'emanazione dei decreti ministeriali di cui all'art 45, comma 4. lett. b) del D.L.vo n° 22/97, qualora sussistano condizioni di necessità dovute a carenza di impianti di incenerimento, potranno, ai sensi della deliberazione Giunta Regionale n° 2992 del 6.9.1996, essere smaltiti in discariche di l categoria, attraverso sistemi di raccolta separata dai normali rifiuti solidi urbani, a condizione che i rifiuti stessi vengano preventivamente sottoposti ad adequata riduzione volumetrica e siano privi di materiali contaminanti derivanti da decomposizione.
- 1. I rifiuti da esumazioni ed estumulazioni sono rifiuti urbani ai sensi dell'art.183 comma 1 lettera b-ter p.to 6 e la loro raccolta deve essere effettuata con imballaggi a perdere di colore distinguibile, recanti la scritta "rifiuti urbani da estumulazione" esumazione ed (D.P.R.254/03 art.20 е disciplinare). Il trasporto e lo smaltimento segue il medesimo flusso dei rifiuti solidi urbani indifferenziati.
- 2. Deve essere favorito il recupero degli oggetti metallici, rimossi prima delle operazioni di cremazione e a seguito delle operazioni di

esumazione ed estumulazione.

3. Deve essere favorito il recupero degli oggetti metallici, rimossi prima delle operazioni di cremazione e a seguito delle operazioni di esumazione ed estumulazione.

Comma 3 invariato

ARTICOLO 17 - TRASPORTO

Il trasporto di tutti i tipi di rifiuti deve avvenire, durante le operazioni di raccolta e trasferimento agli impianti di smaltimento e/o recupero, in ottemperanza a quanto previsto dalla deliberazione interministeriale del 27.07.84; pertanto:

- a. gli automezzi usati per il trasporto devono essere idonei ad assicurare il rispetto delle norme igienico-sanitarie, sia per le caratteristiche specifiche dell'attrezzatura, sia per il loro stato di manutenzione e conservazione;
- b. tali veicoli devono ottemperare alle norme previste dal vigente Codice della Strada ed alle norme della circolazione vigenti nel territorio comunale, salvo particolari deroghe o autorizzazioni (ammesse dall' ordinamento giuridico) che possono essere concesse dal Sindaco, su conforme parere dell'ufficio competente del Comando di Polizia Municipale, per agevolare lo svolgimento del servizio pubblico (accesso a corsie preferenziali, fermata e sosta anche in zone soggette a divieto, limitazioni d'orario, dimensioni del veicolo, ecc.).

ARTICOLO 18 - SMALTIMENTO

1. Lo smaltimento dei rifiuti conferiti all'ordinario servizio di raccolta o mediante articolazioni particolari del medesimo, avviene a cura del Gestore d Servizio

ARTICOLO 17 - TRASPORTO

Il trasporto di tutti i tipi di rifiuti deve avvenire, durante le operazioni di raccolta e trasferimento agli impianti di smaltimento e/o recupero, in ottemperanza a quanto previsto dalla deliberazione interministeriale del 27.07.84; pertanto:

- a. gli automezzi usati per il trasporto devono essere idonei ad assicurare il rispetto delle norme igienico-sanitarie, sia per le caratteristiche specifiche dell'attrezzatura, sia per il loro stato di manutenzione e conservazione;
- b. tali veicoli devono ottemperare alle norme previste dal vigente Codice della Strada ed alle norme della circolazione vigenti nel territorio comunale, salvo particolari deroghe o autorizzazioni (ammesse dall' ordinamento giuridico) che possono essere concesse dal Sindaco, su conforme parere dell'ufficio competente del Comando di Polizia Municipale del Corpo di Polizia Locale, per agevolare lo svolgimento del servizio pubblico (accesso a corsie preferenziali, fermata e sosta anche in zone soggette a divieto, limitazioni d'orario, dimensioni del veicolo, ecc.).

ARTICOLO 18 - SMALTIMENTO

Comma 1 INVARIATO

presso gli impianti debitamente autorizzati dagli Enti competenti, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge.

- 2. L'accesso agli impianti di gestione dei rifiuti è riservato al personale e ai mezzi del Gestore del Servizio; lo stesso può essere consentito, negli orari e con le modalità stabilite dal Gestore del Servizio, anche altri ad mezzi е personale opportunamente autorizzato, per conferimento dei rifiuti solidi urbani, dei rifiuti speciali assimilati e assimilabili, dei rifiuti inerti e quanto altro specificatamente indicato, che sia soggetto al pagamento di tariffe secondo deliberazione del Gestore del Servizio approvata dall'Amministrazione Comunale.
- 3. Tale accesso agli impianti del Gestore del Servizio è soggetto al rispetto delle norme tecniche, di sicurezza ed amministrative impartite dal Gestore del Servizio stesso.

2. L'accesso agli impianti di gestione dei rifiuti è riservato al personale e ai mezzi del Gestore del Servizio; lo stesso può essere consentito, negli orari e con le modalità stabilite dal Gestore del Servizio, anche ad altri mezzi е personale opportunamente autorizzato, per conferimento dei rifiuti solidi urbani, dei rifiuti speciali assimilati e assimilabili, dei rifiuti inerti e quanto altro specificatamente indicato, che sia soggetto al pagamento di tariffe secondo deliberazione del Gestore del Servizio approvata

comma 3 invariato

ARTICOLO 19 – PUBBLICITÀ E INFORMAZIONE

- 1. Il Gestore del Servizio è tenuto, con le modalità più appropriate ed anche tramite avvisi affissi nei portoni degli edifici, a pubblicizzare nel dettaglio il servizio di gestione dei rifiuti di propria competenza, nonché:
- giorni ed orari di conferimento nei cassonetti;
- giorni ed orari di raccolta nelle singole vie o piazze;
- modalità dello spazzamento meccanico;
- modalità della raccolta differenziata, indicando giorni ed orari per i soli servizi programmabili (isole ecologiche, ecocar, ecovan, porta a porta);
- modalità del conferimento dei rifiuti ingombranti;
- sintetiche informazioni sulle tariffe;
- servizio telefonico di assistenza agli

ARTICOLO 19 – PUBBLICITÀ E INFORMAZIONE

INVARIATO

utenti.

TITOLO III LA RACCOLTA DIFFERENZIATA

ARTICOLO 20 – PROMOZIONE DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA

- Al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi, nonché per il raggiungimento degli obiettivi di cui all'art. 24 del D.L.vo n° 22/97, deve essere attuata la raccolta differenziata dei rifiuti urbani, dei rifiuti assimilati ed assimilabili e dei rifiuti di imballaggio.
- 2. Le modalità del conferimento, della raccolta e del trasporto dei rifiuti raccolti in modo differenziato sono disciplinate dal presente titolo in conformità alle linee guida emanate dalla Civica Amministrazione e al relativo piano attuativo predisposto dal Gestore del Servizio.

TITOLO III LA RACCOLTA DIFFERENZIATA

ARTICOLO 20 – PROMOZIONE DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA

- 1. Al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi, nonché per il raggiungimento degli obiettivi di cui all'art. 24 del D.L.vo n° 22/97, deve essere attuata la raccolta differenziata dei rifiuti urbani, dei rifiuti assimilati ed assimilabili e dei rifiuti di imballaggio.
- 2. Le modalità del conferimento, della raccolta e del trasporto dei rifiuti raccolti in modo differenziato sono disciplinate dal presente titolo in conformità alle linee guida emanate dalla Civica Amministrazione e al relativo piano attuativo predisposto dal Gestore del Servizio.
- 1. Al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere la preparazione per il riutilizzo, il riciclaggio e il recupero degli stessi, nonché per il raggiungimento degli obiettivi di cui agli articolo 181 e 205 del D.Lqs.152/2006 e s.m.i., deve essere attuata la raccolta differenziata dei rifiuti urbani di cui all'articolo 3 del presente regolamento e i rifiuti urbani simili per natura e composizione ai rifiuti domestici di cui all'articolo 5 e dei rifiuti di imballaggio.
- 2. Le modalità del conferimento, della raccolta e del trasporto dei rifiuti raccolti in modo differenziato sono disciplinate dal presente titolo in conformità alle linee guida emanate dalla

3. La gestione della raccolta differenziata deve essere effettuata secondo i criteri e le garanzie di cui all'art. 39 del D.L.vo n. 22/97."

ARTICOLO 21 – CLASSI MERCEOLOGICHE

- 1 Sulla base del piano della raccolta differenziata il Comune definisce, in accordo con il soggetto gestore, determinate categorie di prodotti da sottoporre a raccolta differenziata per il recupero di materiali. Oltre alla raccolta differenziata dei rifiuti ingombranti, dei beni durevoli e dei rifiuti vegetali derivanti da sfalci e potature, la raccolta differenziata è da prevedersi in particolare nell'ambito delle sottoelencate frazioni:
- a. materiali organici fermentescibili, derivanti sia da utenze domestiche sia da grandi utenze b. vetro
- c. carta e cartone
- d. materiali metallici
- e. plastica (contenitori per liquidi)
- f. stracci e indumenti usati
- g. legno
- h. domestici pericolosi
- i. eventuali altre frazioni

Pubblica Amministrazione e al relativo piano attuativo predisposto dal Gestore del Servizio.

3. La gestione della raccolta differenziata deve essere effettuata secondo i criteri e le garanzie di cui all'art. 39 del D.L.vo n. 22/97. all'art. 222 del D.L.vo n. 152/2006 e s.m.i..

ARTICOLO 21 – CLASSI MERCEOLOGICHE

- 1 Sulla base del piano della raccolta differenziata il Comune definisce, in accordo con il soggetto gestore, determinate categorie di prodotti da sottoporre a raccolta differenziata per il recupero di materiali. Oltre alla raccolta differenziata dei rifiuti ingombranti, dei beni durevoli e dei rifiuti vegetali derivanti da sfalci e potature, la raccolta differenziata è da prevedersi in particolare nell'ambito delle sottoelencate frazioni:
- a. materiali organici fermentescibili, derivanti sia da utenze domestiche sia da grandi utenze b. vetro
- c. carta e cartone
- d. materiali metallici
- e. plastica (contenitori per liquidi)
- f. stracci e indumenti usati
- g. legno
- h. domestici pericolosi
- i. eventuali altre frazioni
- 1 Sulla base del contratto di servizio stipulato con la CM il Comune definisce, in accordo con il soggetto gestore, determinate categorie di prodotti da sottoporre a raccolta differenziata per il recupero di materiali. Oltre alla raccolta differenziata dei rifiuti ingombranti, dei RAEE e dei rifiuti vegetali derivanti da sfalci e potature, la raccolta differenziata è da prevedersi in particolare nell'ambito delle

sottoelencate frazioni:

a. materiali organici fermentescibili, derivanti sia da utenze domestiche sia da grandi utenze

b. vetro

- c. carta e cartone
- d. materiali metallici
- e. plastica (contenitori per liquidi)
- f. stracci e indumenti usati
- g. legno
- h. domestici pericolosi
- i. eventuali altre frazioni

2. Per tutte le frazioni provenienti da raccolta differenziata non è consentito lo smaltimento, ma deve esserne garantito il recupero, secondo quanto stabilito dalle Convenzioni ANCI-CONAI o da altre Convenzioni

comma 2 invariato

ARTICOLO 22 MODALITÀ DI CONFERIMENTO E RACCOLTA

- In relazione alle diverse classi 1. merceologiche ed alla conformazione del territorio, la raccolta differenziata è attivata principalmente mediante una delle seguenti modalità, secondo quanto previsto dalle linee guida di cui all'art. 20, ed in particolare: a. raccolta porta a porta e similari
- b. raccolta tramite contenitori diffusi sul territorio
- c. raccolta presso isole ecologiche appositamente attrezzate
- d. automezzi dedicati (ecovan, ecocar, ecc.)

Le modalità di esecuzione del servizio dì raccolta differenziata saranno definite favorendo quelle tecniche che permettano di incrementare le rese e la qualità di recupero dei materiali e contenere i costi di gestione.

2. Ove è attivato il servizio è obbligatorio avvalersi delle strutture predisposte per la raccolta differenziata e delle iniziative attivate ed autorizzate comunque

ARTICOLO 22 MODALITÀ DI CONFERIMENTO E RACCOLTA

- relazione alle diverse 1. In classi merceologiche ed alla conformazione del territorio, la raccolta differenziata è attivata principalmente mediante una delle seguenti modalità, secondo quanto previsto dalle linee guida di cui all'art. 20, ed in particolare: a. raccolta porta a porta e similari
- b. raccolta tramite contenitori diffusi sul territorio
- c. raccolta presso isole ecologiche/centri di raccolta appositamente attrezzati
- d. automezzi dedicati (ecovan, ecocar, ecc.)

Le modalità di esecuzione del servizio dì raccolta differenziata saranno definite favorendo quelle tecniche che permettano di incrementare le rese e la qualità di recupero dei materiali e contenere i costi di gestione.

Comma 2 invariato

finalizzate al recupero - riciclaggio. Pertanto, per i rifiuti per i quali sia stata istituita la raccolta differenziata, è vietato il conferimento nei contenitori predisposti per l'ordinario servizio di raccolta R.S.U.

- 3. L'utente deve provvedere alla preventiva selezione del materiale alla fonte ed al successivo conferimento nell'apposito contenitore in base alle frazioni a cui esso destinato е che devono essere chiaramente indicate sul contenitore stesso.
- 4. Il Comune, in accordo con il Gestore del Servizio. óua promuovere in forma sperimentale, ambiti in determinati territoriali, per categorie di produttori o di prodotti da definirsi, anche forme di raccolta differenziata in base alla conoscenza delle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti, con riferimento ad obiettivi di razionalizzazione dei servizi, di ottimizzazione del recupero, compreso energetico, di tutela igienicoauello sanitaria nelle diverse fasi dello smaltimento e di riduzione della quantità di rifiuti da avviare a discarica o al recupero energetico; può promuovere, altresì, il compostaggio delle frazioni organiche in appositi impianti e a livello domestico.
- 5. Tale accordo con il gestore del servizio può tenere conto dei volumi di raccolta differenziata ottenuti sia sperimentalmente per ogni unità abitativa sia a livello circoscrizionale sulla base dei risultati di cui all' art. 14, con opportuna incentivazione all'atto dell'applicazione della tariffa del servizio stesso.

ARTICOLO 23 - OBBLIGHI PER L'ESERCIZIO DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA

- Il Gestore del Servizio pubblico di raccolta differenziata è tenuto:
- a. alla manutenzione e pulizia periodica dei contenitori ed all'asporto dalle piazzole di appoggio di materiali o loro frammenti eventualmente fuoriusciti nel corso delle

Comma 3 invariato

Comma 4 invariato

Comma 5 invariato

ARTICOLO 23 - OBBLIGHI PER L'ESERCIZIO DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA

INVARIATO

operazioni di travaso;

b. ad inoltrare ogni semestre al Sindaco un resoconto dettagliato sui quantitativi dei materiali da loro raccolti e inviati al recupero e/o riciclaggio; tali quantitativi dovranno essere suddivisi per tipologia, con l'indicazione del tipo di riutilizzazione finale.

ARTICOLO 24 – GESTIONE DELLE ISOLE ECOLOGICHE

- 1. Le ecologiche isole saranno attrezzate per la pesatura dei rifiuti conferiti con appositi sistemi come, ad esempio, tramite lettura magnetica con tesserini forniti agli utenti. Nelle isole ecologiche sono autorizzati al conferimento solo gli utenti residenti o domiciliati nel Comune di Genova e le imprese che svolgono la propria attività sul territorio comunale. Il conferimento potrà essere esteso ai residenti di altri Comuni solo previ appositi accordi.
- 2. Ogni Consiglio è tenuto, ove dissenta dalla proposta della Giunta Comunale, entro 3 mesi dalla data adozione del presente Regolamento, ad individuare sul territorio della propria Circoscrizione. un'area per costituzione di un'isola ecologica che risponda alle caratteristiche tecnico-organizzative indicate Gestore del Servizio che non comportino maggiori costi di costruzione e di esercizio.
- 3. Nel caso che a tale scadenza la Circoscrizione non abbia individuato l'area o la stessa non sia rispondente alle caratteristiche ed ai criteri sopra indicati, la Civica Amministrazione, su segnalazione del Gestore del Servizio, stabilirà l'area definitiva."

ARTICOLO 24 – GESTIONE DELLE ISOLE ECOLOGICHE

- 1. Le isole ecologiche/centri saranno raccolta attrezzati, laddove possibile, per la pesatura dei rifiuti conferiti con appositi sistemi come, ad esempio, tramite magnetica con tesserini lettura forniti agli utenti. Nelle isole ecologiche sono autorizzati conferimento solo gli utenti residenti o domiciliati nel Comune di Genova e le imprese che svolgono la propria attività sul territorio comunale. Il conferimento potrà essere esteso ai residenti di altri Comuni solo previ appositi accordi.
- 2. Ogni Consiglio è tenuto, ove dissenta dalla proposta della Giunta Comunale, entro 3 mesi dalla data adozione del presente Regolamento, ad individuare sul territorio della propria Circoscrizione del proprio Municipio, un'area per costituzione di un'isola ecologica/centro di raccolta che risponda alle caratteristiche tecnicoorganizzative indicate dal Gestore del Servizio che non comportino maggiori costi di costruzione e di esercizio.
- 3. Nel caso che a tale scadenza la Circoscrizione il Municipio non abbia individuato l'area o la stessa non sia rispondente alle caratteristiche ed ai criteri sopra indicati, la Civica Amministrazione, su segnalazione del Gestore del Servizio, stabilirà l'area definitiva.

ARTICOLO 25 – RIFIUTI INGOMBRANTI DI PROVENIENZA DOMESTICA E NON DOMESTICA

- 1. I rifiuti ingombranti di qualsiasi provenienza non devono essere conferiti mediante gli ordinari sistemi di raccolta, né devono essere abbandonati sul suolo pubblico e/o privato ad uso pubblico (marciapiedi, strade, ecc.).
- 2. Per le utenze domestiche e non domestiche, su richiesta dell'interessato il Gestore del Servizio provvede alla raccolta dei rifiuti ingombranti direttamente domicilio dell'utente. tramite apposito servizio personalizzato secondo le modalità deliberate dal Gestore Servizio ed approvate dall'Amministrazione Comunale.
- 3. Tutte le utenze, sia domestiche che non domestiche, possono altresì conferire i propri rifiuti ingombranti direttamente presso gli impianti del Gestore del Servizio. Presso le "isole ecologiche", esistenti e di prossima realizzazione, da individuare con apposito provvedimento e da pubblicizzare adeguatamente, potranno essere conferiti solo i rifiuti provenienti da utenze domestiche
- 4. Il conferimento diretto delle utenze domestiche ha carattere gratuito. Le altre utenze conferiscono con modalità e costi stabiliti dal Gestore del Servizio ed approvati dall'Amministrazione Comunale.
- 5. Per il trasporto dei rifiuti di cui al presente articolo è obbligatorio munirsi di dichiarazione, apposita secondo modalità indicate all'art. 52 del presente Regolamento, qualora il trasporto effettuato proprio in conto il trasportatore non svolga attività di trasporto di rifiuti a titolo professionale.

ARTICOLO 25 – RIFIUTI INGOMBRANTI DI PROVENIENZA DOMESTICA E NON DOMESTICA

Comma 1 invariato

Comma 2 invariato

3. Tutte le utenze, sia domestiche che non domestiche, possono altresì conferire i propri rifiuti ingombranti direttamente presso gli impianti del Gestore del Servizio. Presso le "isole ecologiche", esistenti e di prossima realizzazione, da individuare con apposito provvedimento e da pubblicizzare adeguatamente, potranno essere conferiti solo i rifiuti provenienti da utenze domestiche i centri di raccolta e gli impianti del gestore del servizio

comma 4 invariato

Comma 5 invariato

L'ARTICOLO 26 – BENI DUREVOLI PER USO DOMESTICO

- 1. I beni durevoli per uso domestico, così come individuati dall'art. 44 comma 5 del D.Lgs. n. 22/97 e cioè:
 - a. frigoriferi surgelatori congelatori
 - b. televisori
 - c. computer
 - d. lavatrici e lavastoviglie
 - e. condizionatori d'aria ad esaurimento della loro durata operativa devono essere consegnati ad un rivenditore contestualmente all'acquisto di un bene durevole di tipologia equivalente oppure essere conferiti al Gestore del Servizio nei termini e con le modalità di cui al precedente art. 25.

L'ARTICOLO 26 – BENI DUREVOLI PER USO DOMESTICO RIFIUTI DI APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTORNICHE

- 1. I beni durevoli per uso domestico, così come individuati dall'art. 44 comma 5 del D.Lgs. n. 22/97 e cioè:
 - a. frigoriferi surgelatori congelatori
 - b. televisori
 - c. computer
 - d. lavatrici e lavastoviglie
 - e. condizionatori d'aria ad esaurimento della loro durata operativa devono essere consegnati ad un rivenditore contestualmente all'acquisto di un bene durevole di tipologia equivalente oppure essere conferiti al Gestore del Servizio nei termini e con le modalità di cui al precedente art. 25.
- 1. I RAEE per uso domestico, secondo quanto disciplinato dal D.Lgs. 49/2014, e cioè:
 - a. apparecchi refrigeranti =
 - b. grandi bianchi (lavatrici, lavastoviglie, cucine e altri elettrodomestici di grandi dimensioni)
 - c. televisori monitor -
 - d. piccoli elettrodomestici
 - f. sorgenti luminose

ad esaurimento della loro durata operativa devono essere consegnati ad un rivenditore contestualmente all'acquisto di un'apparecchiatura elettrica ed elettronica (AEE) di tipologia equivalente oppure essere conferiti al Gestore del Servizio nei termini e con le modalità di cui al precedente art. 25.

I RAEE di piccole dimensioni (dimensioni esterne minori di cm.25) possono essere conferiti ai rivenditori anche in assenza dell'acquisto di un'apparecchiatura equivalente.

ARTICOLO 27 – RIFIUTI ORGANICI UMIDI E SECCHI

- 1. Le frazioni umide e secche di rifiuti che vengono prodotte presso le mense pubbliche e private, civili e militari, i punti di ristorazione, nelle aree in cui vengono svolti mercati e presso gli esercizi commerciali che producono rifiuti organici putrescibili, devono essere raccolte separatamente.
- 2. Le modalità e i tempi per l'attuazione della raccolta differenziata della componente organica umida e secca, anche di provenienza domestica, di cui al comma precedente, vengono definiti con appositi provvedimenti della Civica Amministrazione.
- 3. I materiali organici che possono fermentare devono essere conferiti in idonei contenitori situati in piazzole o aree appositamente individuate presso le mense, i centri di ristorazione, i mercati ed in genere presso le utenze collettive.
- 4. I contenitori di cui sopra devono disporre di chiusura ermetica tale da non permettere il rovistamento da parte degli animali né la fuoriuscita di esalazioni maleodoranti o lo scolo di materiali fermentiscibili
- 5. I contenitori devono essere lavati e disinfettati frequentemente al fine di impedire l'insorgere di pericoli di natura igienico-sanitaria.
- 6. Nelle zone ove è attuato il servizio di raccolta differenziata non è consentito conferire i rifiuti di cui al presente articolo nei cassonetti tradizionali, ma solo in quelli espressamente dedicati.

ARTICOLO 28 – RIFIUTI VEGETALI DERIVANTI DA POTATURA E SFALCIO DI AREE VERDI

1. I rifiuti costituiti dai soli residui di

ARTICOLO 27 – RIFIUTI ORGANICI UMIDI E SECCHI

INVARIATO

ARTICOLO 28 – RIFIUTI VEGETALI DERIVANTI DA POTATURA E SFALCIO DI AREE VERDI

1. I rifiuti costituiti dai soli residui di potatura e sfalcio di giardini, aree

- potatura e sfalcio di giardini, aree cimiteriali, orti ed aree alberate, costituenti pertinenza di edifici privati, che presentino i requisiti per essere considerati come rifiuti urbani o speciali assimilati di cui all'art 5 del presente Regolamento, devono essere smaltiti nei seguenti termini:
- a. mediante conferimento nei cassonetti, così come definito all'art. 13 comma 10 del presente Regolamento, quando si tratti di quantitativi limitati compatibili con la capienza del cassonetto stesso e di pezzatura adeguata, in attesa dell'attivazione della raccolta differenziata di cui al precedente art. 27;
- b. mediante consegna, secondo le modalità di cui all'art. 25 del presente Regolamento, all'apposito servizio di ritiro rifiuti ingombranti, qualora si tratti di quantitativi ingenti, ovvero quando si tratti di residui di potatura di pezzatura ragguardevole, avendo cura di avvolgerli in idonei involucri protettivi che ne impediscano la dispersione;
- c. mediante conferimento negli appositi cassoni situati presso gli impianti e le "isole ecologiche" in fase di realizzazione da parte del Gestore del Servizio, con le modalità stabilite al già richiamato art 25 del presente Regolamento;
- d. i rifiuti di cui al presente articolo non devono essere contaminati da sostanze tossiche pericolose.

- cimiteriali, orti ed aree alberate, costituenti pertinenza di edifici privati, che presentino i requisiti per essere considerati come rifiuti urbani o speciali assimilati di cui all'art 5 del presente Regolamento, devono essere smaltiti nei seguenti termini:
- a. mediante conferimento nei cassonetti, così come definito all'art. 13 comma 10 del presente Regolamento, quando si tratti di quantitativi limitati compatibili con la capienza del cassonetto stesso e di pezzatura adeguata, in attesa dell'attivazione della raccolta differenziata di cui al precedente art. 27;
- b. mediante consegna, secondo le modalità di cui all'art. 25 del presente Regolamento, all'apposito servizio di ritiro rifiuti ingombranti, qualora si tratti di quantitativi ingenti, ovvero quando si tratti di residui di potatura di pezzatura ragguardevole, avendo cura di avvolgerli in idonei involucri protettivi che ne impediscano la dispersione;
- c. mediante conferimento negli appositi cassoni situati presso gli impianti e le "isole ecologiche" in fase di realizzazione da parte del Gestore del Servizio, con le modalità stabilite al già richiamato art 25 del presente Regolamento;
- d. i rifiuti di cui al presente articolo non devono essere contaminati da sostanze tossiche pericolose.
- 1. I rifiuti costituiti dai soli residui di potatura e sfalcio di giardini, aree cimiteriali, orti ed aree alberate, costituenti pertinenza di edifici privati, che presentino i requisiti per essere considerati come rifiuti urbani del presente Regolamento, devono essere gestiti:
- a. con le modalità indicate nel contratto di servizio che disciplina l'erogazione del servizio pubblico di gestione integrata dei rifiuti urbani nel territorio del Genovesato affidato in regime di *in house providing* in adempimento alla deliberazione della

Città Metropolitana di Genova numero 19 del 03/06/2020";

- b. mediante consegna, secondo le modalità di cui all'art. 25 del presente Regolamento, all'apposito servizio di ritiro rifiuti ingombranti, qualora si tratti di quantitativi ingenti, ovvero quando si tratti di residui di potatura di pezzatura ragguardevole, avendo cura di avvolgerli in idonei involucri protettivi che ne impediscano la dispersione;
- c. mediante conferimento negli appositi cassoni situati presso gli impianti e i centri di raccolta/isole ecologiche in fase di realizzazione da parte del Gestore del Servizio, con le modalità stabilite al già richiamato art 25 del presente Regolamento;
- d. i rifiuti di cui al presente articolo non devono essere contaminati da sostanze tossiche pericolose.

ARTICOLO 29 – RIFIUTI DI IMBALLAGGI PRIMARI

A seguito della stipula dell'Accordo di Programma Quadro tra Consorzio Nazionale Imballaggi (CONAI) ed Enti Locali, di cui all'arT. 41 del D.L.vo n. 22/97, nelle more della definizione di specifiche convenzioni operative tra i Consorzi di filiera ed i Comuni, il Gestore del Servizio provvederà ad attivarsi per la definizione delle attività di conferimento, raccolta e trasporto di rifiuti di imballaggi primari, secondo le modalità che saranno definite con apposite ordinanze sindacali.

ARTICOLO 29 – RIFIUTI DI IMBALLAGGI PRIMARI

A seguito della stipula dell'Accordo di Programma Quadro tra Consorzio Nazionale Imballaggi (CONAI) ed Enti Locali, di cui all'arT. 41 del D.L.vo n. 22/97, nelle more della definizione di specifiche convenzioni operative tra i Consorzi di filiera ed i Comuni, il Gestore del Servizio provvederà ad attivarsi per la definizione delle attività di conferimento, raccolta e trasporto di rifiuti di imballaggi primari, secondo le modalità che saranno definite con apposite ordinanze sindacali.

A seguito della stipula dell'Accordo di Programma Quadro per la gestione dei rifiuti di imballaggio conferiti al servizio pubblico 2020-2024 tra CONAI e ANCI, di cui all'articolo 224 comma 5 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., il Gestore del Servizio si attiva per la definizione delle attività di conferimento, raccolta e

trasporto di rifiuti di imballaggi, fatti salvi i divieti di cui all'articolo 226.

ARTICOLO 30 – ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO ED ALTRI ENTI

INVARIATO

ARTICOLO 30 – ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO ED ALTRI ENTI

Ai sensi di quanto già indicato all'art. 7 comma 2 del presente Regolamento, il Comune o per esso il Gestore del Servizio, ai fini organizzativi per l'effettuazione della raccolta differenziata di particolari tipologie di rifiuti o di particolari modalità del servizio, può avvalersi della collaborazione delle Associazioni di volontariato e Onlus, di Enti o Ditte private previa stipula di apposita convenzione contenente, tra l'altro, le norme per la regolamentazione del servizio.

TITOLO IV GESTIONE DEI RIFIUTI DA SPAZZAMENTO E DEI RIFIUTI ABBANDONATI

"ARTICOLO 31 – RIFIUTI DI SPAZZAMENTO

1. I servizi di raccolta e spazzamento dei rifiuti urbani esterni, così come definiti all'art. 3 sub c) e sub d) del presente Regolamento, vengono espletati dal Gestore del Servizio entro i perimetri di cui alla planimetria allegata al presente Regolamento. Tali perimetri comprendono: a. le strade e le piazze, compresi i portici e i marciapiedi, classificate come comunali ai sensi della Legge 126/1958 e successive modificazioni e le nuove strade comunali; b. i tratti urbani di strade statali e

provinciali;

c. le strade private comunque soggette ad

TITOLO IV GESTIONE DEI RIFIUTI DA SPAZZAMENTO E DEI RIFIUTI ABBANDONATI

ARTICOLO 31 – RIFIUTI DI SPAZZAMENTO **E RIFIUTI ABBANDONATI**

1. I servizi di raccolta e spazzamento dei rifiuti urbani esterni, così come definiti all'art. 3 sub c) e sub d) del presente Regolamento, vengono espletati dal Gestore del Servizio entro i perimetri di cui alla planimetria allegata al presente Regolamento. Tali perimetri comprendono:

a. le strade e le piazze, compresi i portici e i marciapiedi, classificate come comunali ai sensi della Legge 126/1958 e successive modificazioni e le nuove strade comunali:

b. i tratti urbani di strade statali e provinciali;

c. le strade private comunque

- uso pubblico, come individuate con apposito provvedimento del competente Settore Comunale segnalato al Gestore del Servizio:
- d. aree pedonali a verde pubblico e/o attrezzato disponibili ed aperte permanentemente all'uso pubblico, compresi i parchi, gli spazi verdi di arredo stradale, aiuole spartitraffico, centro viali, ecc.; sono esclusi gli interventi manutenzione sui tappeti erbosi che restano in carico al civico Settore competente;
- e. le rive dei corsi d'acqua liberi ed accessibili ai mezzi meccanici e le spiagge libere, non date in concessione;
- f. le aree dei cimiteri secondo quanto previsto dal Contratto di Servizio;
- g. le scale di accesso alla metropolitana, fino ai cancelli di ingresso, sottopassi e sovrappassi pubblici pedonali.

- 2. I servizi di cui sopra, su richiesta degli interessati, possono essere effettuati anche su strade ed aree private delimitate, dietro pagamento di tariffe deliberate dal Gestore del Servizio e approvate dall'Amministrazione Comunale.
- 3. il servizio di raccolta dei rifiuti e di pulizia delle aree e spiagge in concessione o in uso temporaneo a soggetti diversi dalla Civica Amministrazione, è a carico dei concessionari che devono installare appositi contenitori per la raccolta dei rifiuti stessi, allo scopo di garantire il

- soggette ad uso pubblico, come individuate con apposito provvedimento del competente Settore Comunale segnalato al Gestore del Servizio:
- d. aree pedonali a verde pubblico e/o attrezzato disponibili ed aperte permanentemente all'uso pubblico, compresi i parchi, gli spazi verdi di arredo stradale, aiuole spartitraffico, centro viali, ecc.; sono esclusi gli interventi di manutenzione sui tappeti erbosi che restano in carico al civico Settore competente;
- e. le rive dei corsi d'acqua liberi ed accessibili ai mezzi meccanici e le spiagge libere, non date in concessione;
- f. le aree dei cimiteri secondo quanto previsto dal Contratto di Servizio;
- g. le scale di accesso alla metropolitana, fino ai cancelli di ingresso, sottopassi e sovrappassi pubblici pedonali.
- I servizi di raccolta e spazzamento dei rifiuti urbani di cui all'articolo 3, punti 3 e 4, vengono espletati dal Gestore del Servizio entro i perimetri di cui all'articolo 11 comma 2 del presente Regolamento.
- 2. I servizi di cui sopra, su richiesta degli interessati, possono essere effettuati anche su strade ed aree private delimitate, dietro pagamento di tariffe deliberate dal Gestore del Servizio e approvate dall'Amministrazione Comunale.
- '2. Il servizio di raccolta dei rifiuti e di pulizia delle aree e spiagge concessione o in uso temporaneo a Civica soggetti diversi dalla Amministrazione. è а carico dei concessionari che devono installare appositi contenitori per la raccolta dei rifiuti stessi, allo scopo di garantire il

mantenimento della pulizia di tali aree. Le successive fasi di raccolta, trasporto e smaltimento vengono effettuate dal Gestore del Servizio.

- 4. Il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti prodotti dalle attività di pulizia delle rive dei fiumi, qualora non a carico dei frontisti, è effettuato dal Gestore del Servizio in collaborazione con i competenti Settori comunali e provinciali. Resta salva la competenza della Provincia relativamente all'eliminazione dei rifiuti dall'alveo, se non a carico dei concessionari.
- 5. In occasione di manifestazioni organizzate dagli Enti Pubblici o dalle Autorità locali, previamente autorizzate, che non abbiano carattere commerciale e non implichino attività commerciali di alcun genere, il servizio di raccolta dei rifiuti esterni prodotti sulle aree pubbliche non recintate viene svolto dal Gestore del Servizio senza addebito di spesa.

mantenimento della pulizia di tali aree. Le successive fasi di raccolta, trasporto e smaltimento vengono effettuate dal Gestore del Servizio.

- 4. Il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti prodotti dalle attività di pulizia delle rive dei fiumi, qualora non a carico dei frontisti, è effettuato dal Gestore del Servizio in collaborazione con i competenti e provinciali, Settori comunali metropolitani e regionali. Resta salva la competenza della Provincia Metropolitana Città della е Regione relativamente all'eliminazione dei rifiuti dall'alveo, se non a carico dei concessionari.
- 5. In occasione di manifestazioni organizzate dagli Enti Pubblici o dalle Autorità locali, previamente autorizzate. che non abbiano carattere commerciale е non implichino attività commerciali di alcun genere, il servizio di raccolta dei rifiuti esterni prodotti sulle aree pubbliche non recintate viene svolto dal Gestore del Servizio senza addebito di spesa.
- 6. Allo scopo di ottemperare alle modalità di raccolta dei rifiuti abbandonati su aree pubbliche, dettate deliberazione della Città Metropolitana di Genova numero 19 del 03/06/2020 e dall'art.33 del Disciplinare tecnico allegato alla stessa deliberazione, i medesimi rifiuti, che devono essere sottoposti caratterizzazione а analitica per determinare il codice definitivo previsto dall'elenco possono europeo, essere conferiti nei centri di raccolta con il codice provvisorio 200301 in attesa dei certificati di analisi

ARTICOLO 32 - FREQUENZA E

ARTICOLO 32 – FREQUENZA E MODALITA' DEL SERVIZIO PUBBLICO

 La frequenza e le modalità di espletamento dei servizi di raccolta dei rifiuti urbani esterni sono definite con il Gestore del Servizio all'interno del "contratto di servizio", in funzione delle necessità dell'utenza ed in relazione alla tecnologia e ai mezzi d'opera disponibili, sentite le Circoscrizioni; il contratto di servizio attualmente in corso è stato approvato con deliberazione C.C. n° 76 del 21.06.99;

 Devono essere adottate le soluzioni operative più convenienti in funzione delle caratteristiche urbanistiche, della viabilità, dell'intensità del traffico veicolare, delle attività commerciali, artigianali e turistiche ed in genere dall'utilizzazione del territorio

ARTICOLO 33 – CONTENITORI PORTARIFIUTI

1. Alfine di garantire il mantenimento della

MODALITA' DEL SERVIZIO PUBBLICO

- La frequenza e le modalità di espletamento dei servizi di raccolta dei rifiuti urbani esterni sono definite con il Gestore del Servizio all'interno del "contratto di servizio", in funzione delle necessità dell'utenza ed in relazione alla tecnologia e ai mezzi d'opera disponibili, sentite le Circoscrizioni; il contratto di servizio attualmente in corso è stato approvato con deliberazione C.C. n° 76 del 21.06.99;
- 1. La frequenza e le modalità di espletamento dei servizi raccolta dei rifiuti urbani di cui al presente Regolamento sono definite con il Gestore Servizio all'interno del "contratto di servizio", in funzione delle necessità dell'utenza ed relazione alla tecnologia e ai mezzi d'opera disponibili, sentiti i Municipi; il contratto di servizio attualmente disciplina l'erogazione del servizio pubblico di gestione integrata dei rifiuti urbani territorio nel Genovesato è affidato in regime providing in house adempimento alla deliberazione Metropolitana Città Genova n. 19 del 03/06/2020

COMMA 2 INVARIATO

ARTICOLO 33 – CONTENITORI PORTARIFIUTI

1. Alfine di garantire il mantenimento della pulizia delle aree pubbliche o di uso

pulizia delle aree pubbliche o di uso pubblico sopra indicate, il Gestore del Servizio provvede ad installare appositi contenitori portarifiuti, occupandosi del loro periodico svuotamento e della loro pulizia secondo quanto previsto all'interno del Contratto di Servizio.

- 2. In tali contenitori non devono essere conferiti rifiuti urbani interni e rifiuti ingombranti, nè gli stessi devono essere danneggiati, ribaltati o rimossi. E' vietato eseguirvi scritte o affiggervi materiali di qualsiasi natura, fatto salvo quanto espressamente autorizzato dal Gestore del Servizio.
- 3. Le Circoscrizioni possono segnalare al Gestore del Servizio aree del proprio territorio sprovviste parzialmente o totalmente dei contenitori di cui al comma 1; il Gestore del Servizio deve provvedere al loro inserimento in dette aree o, in caso contrario, motivare con risposta scritta le ragioni del mancato inserimento.

pubblico sopra indicate, il Gestore del Servizio provvede ad installare appositi contenitori portarifiuti, occupandosi del loro periodico svuotamento e della loro pulizia secondo quanto previsto all'interno del Contratto di Servizio.

- 2. In tali contenitori non devono essere conferiti rifiuti urbani interni e rifiuti ingombranti, nè gli stessi devono essere danneggiati, ribaltati o rimossi. E' vietato eseguirvi scritte o affiggervi materiali di qualsiasi natura, fatto salvo quanto espressamente autorizzato dal Gestore del Servizio.
- 3. Le Circoscrizioni possono segnalare al Gestore del Servizio aree del proprio territorio sprovviste parzialmente o totalmente dei contenitori di cui al comma 1; il Gestore del Servizio deve provvedere al loro inserimento in dette aree o, in caso contrario, motivare con risposta scritta le ragioni del mancato inserimento.
 - 1. AI fine di garantire mantenimento della pulizia delle aree pubbliche o di uso pubblico di cui all'articolo 11 comma 2, il Gestore del Servizio provvede ad installare. ove necessario. appositi contenitori portarifiuti, occupandosi del loro periodico svuotamento e della loro pulizia secondo quanto previsto all'interno del Contratto Servizio.
 - 2. In tali contenitori non devono essere conferiti rifiuti urbani di cui all'articolo 183 lettera b-ter comma 1 e 2 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e rifiuti ingombranti; tali contenitori non devono essere danneggiati, ribaltati o rimossi. è eseguirvi scritte vietato affiggervi materiali di qualsiasi natura, fatto salvo quanto espressamente autorizzato dal Gestore del Servizio.
 - 3. I Municipi possono segnalare al

ARTICOLO 34 – SERVIZI VARI DI PULIZIA

Rientrano fra i compiti affidati al Gestore del Servizio i seguenti servizi:

- a. diserbamento periodico delle aree di circolazione, dei cigli delle strade e delle aiuole e delle aree pubbliche (per queste ultime, quelle non curate direttamente dall'Amministrazione Comunale), nonchè la conseguente asportazione dei rifiuti così prodotti, con particolare attenzione al diserbamento di piante portatrici di allergie;
- b. pulizia, lavatura, disinfezione e deodorazione di tutti gli orinatoi pubblici in esercizio;
- c. pulizia periodica esterna delle fontane, fontanelle, monumenti pubblici (zoccolo di base), pareti laterali ad altezza d'uomo delle gallerie di pubblico transito; d. pulizia delle spiagge libere comunali;
- pulizia, su chiamata da parte dell'Amministrazione Comunale. della carreggiata a seguito di incidenti stradali o di perdite del carico da parte dei veicoli, fatto salvo il recupero delle spese sostenute responsabili а carico dei dell'incidente e per le strade comprese entro il perimetro di spazzamento;
- f. pulizia e lavaggio della pavimentazione dei portici soggetti permanentemente ad uso pubblico, di vicoli, strade e scalinate, nonché lavaggio delle panchine situate in aree pubbliche aperte con particolare riferimento alle deiezioni dei volatili, con frequenze stabilite dal Gestore del Servizio, anche su segnalazione della Circoscrizione e secondo quanto previsto dal Contratto di Servizio;
- g. altri servizi a richiesta dei privati da

Gestore del Servizio aree del proprio territorio sprovviste parzialmente o totalmente dei contenitori di cui al comma 1; il Gestore del Servizio deve provvedere al loro inserimento in dette aree o, in caso contrario, motivare con risposta scritta le ragioni del mancato inserimento.

ARTICOLO 34 – SERVIZI VARI DI PULIZIA

Rientrano fra i compiti affidati al Gestore del Servizio i seguenti servizi:

- a. diserbamento periodico delle aree di circolazione, dei cigli delle strade e delle aiuole e delle aree pubbliche (per queste ultime, quelle non curate direttamente dall'Amministrazione Comunale), nonchè la conseguente asportazione dei rifiuti così prodotti, con particolare attenzione al diserbamento di piante portatrici di allergie;
- b. pulizia, lavatura, disinfezione e deodorazione di tutti gli orinatoi pubblici in esercizio:
- c. pulizia periodica esterna delle fontane, fontanelle, monumenti pubblici (zoccolo di base), pareti laterali ad altezza d'uomo delle gallerie di pubblico transito; d. pulizia delle spiagge libere comunali;
- e. pulizia, su chiamata da parte dell'Amministrazione Comunale, della carreggiata a seguito di incidenti stradali o di perdite del carico da parte dei veicoli, fatto salvo il recupero delle spese sostenute a carico dei responsabili dell'incidente e per le strade comprese entro il perimetro di spazzamento;
- f. pulizia e lavaggio della pavimentazione dei portici soggetti permanentemente ad uso pubblico, di vicoli, strade e scalinate, nonché lavaggio delle panchine situate in

- valutarsi di volta in volta, previo pagamento laddove eseguiti;
- h. pulizia delle aree verdi comunali aperte al pubblico non curate direttamente dai Settori della Civica Amministrazione;
- i. spazzamento meccanico e pulizia caditoie nelle singole vie o piazze così come indicato nel Contratto di Servizio in corso, approvato dal Comune di Genova con deliberazione C.C. n.76 del 21.06.99; a tal fine il Gestore del Servizio, d'intesa con le Circoscrizioni e la Polizia Municipale, concorda:
- i tratti di strada o piazze, il giorno e la fascia oraria di effettuazione della pulizia meccanica:
- l'installazione di apposita segnaletica con pannelli integrativi verticali, fissi ed eccezionalmente mobili, come prescritto dal Nuovo Codice della Strada;
- la pubblicità e l'informazione del servizio come descritto dall'art. 19 del presente Regolamento; nei giorni previsti per lo spazzamento meccanico e pulizia caditoie è obbligatorio rimuovere le auto private dalle zone interessate dal servizio;
- j. altri servizi affidati al Gestore del Servizio con atto del Sindaco per motivi di sicurezza o igiene, o compresi nel contratto di servizio.

- aree pubbliche aperte con particolare riferimento alle deiezioni dei volatili, con frequenze stabilite dal Gestore del Servizio, anche su segnalazione della Circoscrizione e secondo quanto previsto dal Contratto di Servizio;
- g. altri servizi a richiesta dei privati da valutarsi di volta in volta, previo pagamento laddove eseguiti;
- h. pulizia delle aree verdi comunali aperte al pubblico non curate direttamente dai Settori della Civica Amministrazione;
- i. spazzamento meccanico e pulizia caditoie nelle singole vie o piazze così come indicato nel Contratto di Servizio in corso, approvato dal Comune di Genova con deliberazione C.C. n.76 del 21.06.99; a tal fine il Gestore del Servizio, d'intesa con le Circoscrizioni e la Polizia Municipale, concorda:
- i tratti di strada o piazze, il giorno e la fascia oraria di effettuazione della pulizia meccanica;
- l'installazione di apposita segnaletica con pannelli integrativi verticali, fissi ed eccezionalmente mobili, come prescritto dal Nuovo Codice della Strada;
- 4. la pubblicità e l'informazione del servizio come descritto dall'art. 19 del presente Regolamento; nei giorni previsti per lo spazzamento meccanico e pulizia caditoie è obbligatorio rimuovere le auto private dalle zone interessate dal servizio;

j. altri servizi affidati al Gestore del Servizio con atto del Sindaco per motivi di sicurezza o igiene, o compresi nel contratto di servizio.

Rientrano fra i compiti affidati al Gestore del Servizio i seguenti servizi:

a. pulizia, su chiamata da parte dell'Amministrazione Comunale, della carreggiata a seguito di incidenti stradali o di perdite del

- carico da parte dei veicoli, fatto salvo il recupero delle spese sostenute a carico dei responsabili dell'incidente e per le strade comprese entro il perimetro di spazzamento;
- pulizia е lavaggio della pavimentazione dei portici permanentemente soggetti uso pubblico, di vicoli, strade e scalinate, nonché lavaggio delle aree panchine situate in pubbliche aperte con particolare riferimento alle deiezioni volatili, con frequenze stabilite dal Gestore del Servizio, anche su segnalazione dei Municipi e secondo quanto previsto dal Contratto di Servizio:
- c. rimozione dei rifiuti dalle aree verdi comunali aperte al pubblico non curate direttamente dai Settori della Civica Amministrazione:
- spazzamento meccanico e pulizia caditoie nelle singole vie o piazze così come indicato nel contratto di servizio che disciplina l'erogazione del servizio pubblico di gestione integrata dei rifiuti urbani nel territorio del Genovesato affidato in regime di *in house providing* in adempimento alla deliberazione della Città Metropolitana del Genova numero 19 03/06/2020; a tal fine il Gestore Servizio, d'intesa con Municipi e la Polizia Locale, concorda:
- i tratti di strada o piazze, il giorno e la fascia oraria di effettuazione della pulizia meccanica;
- l'installazione di apposita segnaletica con pannelli integrativi verticali, fissi ed eccezionalmente mobili, come prescritto dal Nuovo Codice della Strada;
- la pubblicità e l'informazione del

servizio come descritto dall'art. 19 del presente Regolamento; nei previsti aiorni per spazzamento meccanico e pulizia caditoie è obbligatorio rimuovere auto private dalle interessate dal servizio: e. altri servizi affidati al Gestore del Servizio con atto del Sindaco per motivi di sicurezza o igiene, o contratto compresi nel servizio.

f. gli interventi richiesti al Gestore del Servizio dal Comune di Genova in caso di mancata ottemperanza da parte dei soggetti obbligati ai provvedimenti emessi ai sensi dell'articolo 192 del D.Lgs.152/2006 e s.m.i. con addebito al Comune di Genova in caso di insolvenza

ARTICOLO 35 – INTERVENTI URGENTI DI DISINQUINAMENTO

- 1. Il Gestore del Servizio provvede direttamente con le proprie strutture, con l'ausilio eventuale di ditte autorizzate e dei Vigili del Fuoco, ai disinquinamenti che si rendono necessari sulle aree pubbliche o private soggette ad uso pubblico.
- 2. Il Gestore del Servizio provvede, altresì, allo smaltimento di rifiuti potenzialmente pericolosi giacenti sulle strade ed aree pubbliche o soggette ad uso pubblico, sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei fiumi con le modalità definite e concordate, per quanto di competenza, con il Settore Tutela Ambiente del Comune.

ARTICOLO 35 – INTERVENTI URGENTI DI DISINQUINAMENTO

1. Il Gestore del Servizio provvede direttamente con le proprie strutture, con l'ausilio eventuale di ditte autorizzate e dei Vigili del Fuoco, ai disinquinamenti che si rendono necessari sulle aree pubbliche o private soggette ad uso pubblico, secondo i limiti stabiliti dagli articoli 5 e 192 del D.Lgs.50/2016 e s.m.i..

COMMA 2 INVARIATO

ARTICOLO 36 – FABBRICATI ED AREE SCOPERTE

- 1. Le aree di uso comune dei fabbricati, nonché le aree scoperte private non di uso pubblico, recintate e non, devono essere tenute pulite a cura dei rispettivi conduttori, amministratori o proprietari, che devono inoltre conservarle libere da materiali di scarto anche se abbandonati da terzi.
- 2. è vietato l'accumulo di rifiuti in tali aree. In caso di scarico abusivo di rifiuti, anche ad opera di terzi e/o ignoti, il proprietario in solido con chi eventualmente ne abbia la disponibilità, qualora il fatto a lui imputabile sia stato commesso od omesso con dolo o colpa, è obbligato alla rimozione ed avvio smaltimento dei rifiuti abusivamente immessi ed al ripristino delle condizioni originarie dell'area; le operazioni ed i tempi a tal fine necessari saranno disposti con apposita Ordinanza del Sindaco ai sensi dell'art. 14 del D.L.vo n° 22/97:
- 3. Trascorso inutilmente il termine concesso con l'Ordinanza di cui al comma precedente, il Sindaco dispone affinché il servizio pubblico esegua gli interventi di bonifica con rivalsa delle spese sostenute a carico del soggetto obbligato.

ARTICOLO 37 - TERRENI NON EDIFICATI

 I terreni non edificati, a qualunque uso o destinazione siano adibiti, devono essere conservati in buono stato di decoro e pulizia e costantemente liberi da materiali di ARTICOLO 36 – FABBRICATI E AREE SCOPERTE

COMMA 1 INVARIATO

- 2. è vietato l'accumulo di rifiuti in tali aree. In caso di scarico abusivo di rifiuti, anche ad opera di terzi e/o ignoti, il proprietario in solido con l'autore dell'abbandono e/o con chi eventualmente ne abbia la disponibilità, qualora il fatto a lui imputabile sia stato commesso od omesso con dolo o colpa, obbligato alla rimozione ed avvio a smaltimento dei rifiuti abusivamente immessi ed ripristino delle al condizioni originarie dell'area; le operazioni ed i tempi a tal fine saranno disposti con necessari Ordinanza ai sensi apposita dell'art. 192 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i..;
- Trascorso inutilmente il termine concesso con l'Ordinanza di cui al comma precedente, il Sindace Comune dispone affinché il servizio pubblico esegua gli interventi di bonifica con rivalsa delle spese sostenute a carico del soggetto obbligato.

ARTICOLO 37 - TERRENI NON EDIFICATI

INVARIATO

scarto, abbandonati anche da terzi, a cura dei proprietari o di coloro che ne hanno la disponibilità. A tale scopo devono essere realizzati necessari canali di scolo ed altre opere idonee ad evitare l'inquinamento dei terreni stessi, curandone con diligenza la manutenzione e il corretto stato di efficienza.

2. In caso di scarico abusivo di rifiuti sulle aree di cui al comma precedente, si rimanda a quanto già indicato ai commi 2 e 3 dell'art. 36.

ARTICOLO 38 - MERCATI

- 1. Le aree di vendita, pubbliche o di uso pubblico, nei mercati all'ingrosso ed al dettaglio, coperti o scoperti, compresi i mercati rionali temporanei, devono essere mantenute pulite dai rispettivi concessionari ed occupanti, i quali devono raccogliere i rifiuti definiti all'art. 5 e provenienti dalla propria attività in appositi sacchi chiusi e conferirli in contenitori o in attrezzature particolari allestite dal Gestore del Servizio.
- 2. L'area di ogni singolo posteggio deve risultare pulita, ad opera dei singoli concessionari, entro un'ora dall'orario di chiusura.
- 3. Per consentire al personale del Gestore del Servizio di eseguire le operazioni manuali e meccanizzate di pulizia, devono essere rispettati gli orari del divieto di sosta per le autovetture. Tale orario dovrà essere uniformato su tutti i mercati ambulanti di merci varie con il divieto sino alle 15,30. Per particolari esigenze o caratteristiche urbanistiche e/o organizzative, il Gestore del Servizio, con istanza specifica, può richiedere la modifica di tali orari alle competenti autorità.
- 4. In occasione di mercati periodici e fiere autorizzate in area pubblica, l'Ente promotore o comunque gli occupanti l'area interessata sono soggetti alla tassa giornaliera di smaltimento rifiuti prevista dal D.L. n° 507/93 e successive modificazioni, e devono concordare con il

ARTICOLO 38 - MERCATI
INVARIATO

Gestore del Servizio le modalità per lo svolgimento del relativo servizio di raccolta.

ARTICOLO 39 – AREE OCCUPATE DA ESERCIZI PUBBLICI

- 1. Le aree pubbliche o di uso pubblico di pertinenza di pubblici esercizi, alberghi, trattoria. quali bar, ristoranti e simili, e le aree date in concessione ad uso parcheggio, devono essere tenute pulite dai rispettivi gestori, i quali devono mantenere costantemente pulito il suolo concesso, essi ad eventualmente attraverso adeguati contenitori, indipendentemente dai tempi in cui viene effettuato lo spazzamento della rispettiva via o da parte dell'apposito piazza servizio.
- I rifiuti così raccolti devono essere conferiti con le stesse modalità previste per i rifiuti solidi urbani interni.
- 3. All'orario di chiusura l'area in concessione di cui al comma 1 deve risultare perfettamente pulita.

ARTICOLO 40 – AREE OCCUPATE DA SPETTACOLI VIAGGIANTI

Le aree occupate da spettacoli viaggianti devono essere mantenute pulite durante l'occupazione e devono essere riconsegnate pulite, sempre a cura degli occupanti. I rifiuti prodotti devono essere conferiti secondo le modalità previste dal presente Regolamento.

ARTICOLO 41 – MANIFESTAZIONI PUBBLICHE ARTICOLO 39 – AREE OCCUPATE DA ESERCIZI PUBBLICI

COMMA 1 INVARIATO

2 I rifiuti così raccolti devono essere conferiti con le stesse modalità previste per i rifiuti urbani interni di cui all'articolo 3 comma 1 e all'articolo 5 del presente regolamento

COMMA 3 INVARIATO

ARTICOLO 40 – AREE OCCUPATE DA SPETTACOLI VIAGGIANTI

INVARIATO

ARTICOLO 41 - MANIFESTAZIONI

- 1. Le associazioni, i circoli, i partiti o qualsiasi altro cittadino o gruppo di cittadini che intendano organizzare iniziative quali feste, sagre, corse, manifestazioni di tipo culturale, sportivo, ecc., su strade, piazze ed aree pubbliche, sono tenuti a comunicare al Gestore del Servizio, con un preavviso di otto giorni, il programma delle iniziative, specificando le aree che vengono utilizzate.
- 2. A manifestazione terminata, la pulizia dell'area deve essere curata dai promotori stessi.
 - 4. In tali occasioni di particolare rilevanza soprattutto in termini di affluenza di pubblico, i promotori dovranno attivare, col coordinamento e con le indicazioni del Gestore del Servizio, un piano di raccolta differenziata pre, durante e post manifestazione relativamente ai rifiuti riciclabili prodotti dalle loro specifiche attività e dai partecipanti all'evento, impegnandosi a sensibilizzare questi ultimi.
 - 5. Gli eventuali oneri straordinari sostenuti dal servizio pubblico in tali occasioni sono a carico dei promotori delle manifestazioni, salvo il caso in cui promotore sia la Civica Amministrazione.

ARTICOLO 42 – VOLANTINAGGIO

- Al fine di mantenere la pulizia del suolo pubblico è vietato, per le strade pubbliche o aperte al pubblico, distribuire volantini tramite veicoli o collocarli sotto i tergicristalli.
- 2. È fatta eccezione per i volantini distribuiti per propaganda elettorale, per finalità politiche o sindacali e/o finalità ad esse connesse e per

PUBBLICHE

Le associazioni, i circoli, i partiti o qualsiasi altro cittadino o gruppo di cittadini che intendano organizzare iniziative quali feste, sagre, corse, manifestazioni culturale, sportivo, ecc., su strade, piazze pubbliche, ed aree sono tenuti comunicare al Gestore del Servizio, con un preavviso di otto giorni coerente con quanto previsto dal contratto di servizi in essere, il programma delle iniziative, specificando le aree che vengono utilizzate.

Comma 2 invariato

ARTICOLO 42 – VOLANTINAGGIO

COMMA 1 INVARIATO

2. È fatta eccezione per i volantini distribuiti per propaganda elettorale,

comunicazioni effettuate della Civica Amministrazione o da altri Enti o da Aziende pubbliche rivolte alla cittadinanza o all'utenza.

ARTICOLO 43 – CARICO E SCARICO DI MERCI E MATERIALI

- Chi effettua operazioni di carico e scarico di merci e materiali, lasciando sull'area pubblica o di uso pubblico rifiuti di qualsiasi genere, deve provvedere ad operazioni ultimate, alla pulizia dell'area medesima.
- 2. In caso di inosservanza, il destinatario della merce deve provvedere a propria cura e spese alla pulizia suddetta.
- In caso di inadempienza di entrambi i soggetti, la pulizia viene effettuata direttamente dal Gestore del Servizio, fatta salva la rivalsa delle spese nei confronti dei responsabili.

ARTICOLO 44 – AREE DI SOSTA TEMPORANEA

Nelle aree assegnate, secondo la normativa vigente, alla sosta temporanea di caravans, roulottes, ecc. il Gestore del Servizio istituisce un particolare servizio di smaltimento dei rifiuti solidi e chiunque è tenuto a rispettare le norme previste dal presente Regolamento e quelle specificamente emanate con apposita ordinanza sindacale per regolare il servizio.

ARTICOLO 45 – CADITOIE E POZZETTI STRADALI

Il Comune provvede, attualmente tramite il Gestore del Servizio, alla pulizia delle caditoie stradali esistenti su aree aperte pubbliche e private soggette ad uso pubblico, al fine di assicurare il regolare deflusso delle acque meteoriche tramite i pozzetti stradali. È assolutamente vietato

per finalità politiche o sindacali e/o finalità ad esse connesse e per comunicazioni effettuate della Civica Amministrazione o da altri Enti o da Aziende pubbliche che gestiscono pubblici servizi rivolte alla cittadinanza o all'utenza

ARTICOLO 43 – CARICO E SCARICO DI MERCI E MATERIALI

INVARIATO

ARTICOLO 44 – AREE DI SOSTA TEMPORANEA

INVARIATO

ARTICOLO 45 – CADITOIE E POZZETTI STRADALI

INVARIATO

introdurre rifiuti di qualsiasi genere nei pozzetti stessi.

ARTICOLO 46 – CAROGNE DI ANIMALI

"Le carogne di animali giacenti su suolo pubblico o privato soggetto ad uso pubblico dovranno essere rimosse e smaltite a cura del Servizio Veterinario dell'Azienda U.S.L., rientrando nei compiti allo stesso attribuiti dall'art. 14, comma 3, lett. p) della Legge n° 833/78 ed in quanto esclusi dalla disciplina del D.L.vo 22/97."

ARTICOLO 47 - ANIMALI

- I proprietari, conduttori o possessori di animali devono evitare che gli stessi lordino il suolo pubblico e gli spazi privati aperti al pubblico.
- 2. Essi sono tenuti a dotarsi di specifica attrezzatura idonea all'immediata rimozione e asportazione delle deiezioni e delle lordure degli animali stessi, nonché a pulire l'area eventualmente sporcata.
- Sono inoltre tenuti a pulire lo spazio lordato dalle urine con acqua al fine di eliminarne le tracce visibili e di impedire lo sviluppo di odori sgradevoli.
- Gli escrementi e i rifiuti devono essere raccolti in un sacchetto o altro idoneo contenitore e depositati nei cassonetti adibiti alla raccolta dei rifiuti solidi urbani.
- 5. La Civica Amministrazione provvede, in accordo con i Municipi, ad individuare le Aree più critiche che necessitano di più frequenti interventi di lavaggio con acqua (previsti dall'art. 34 del presente regolamento), e procede a pianificare attraverso l'Azienda

ARTICOLO 46 - CAROGNE DI ANIMALI

Le carogne di animali giacenti su suolo pubblico o privato soggetto ad uso pubblico dovranno essere rimosse e smaltite a cura del Servizio Veterinario dell'Azienda U.S.L., rientrando nei compiti allo stesso attribuiti dall'art. 14, comma 3, lett. p) della Legge n° 833/78 ed in quanto esclusi dalla disciplina del D.L.vo 22/97 e in quanto esclusi dall'articolo 185 comma 2 lettera "c" dalla disciplina del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.

ARTICOLO 47 - ANIMALI INVARIATO

Multiservizi d'igiene Urbana (AMIU) un programma d'interventi e controlli. anche al fine di sanzionare con maggiore efficacia in tali aree i contravventori ai predetti doveri, fatto salvo periodo di preventiva sperimentazione da definirsi con atto della Direzione competente senza sanzioni con adeguata sensibilizzazione della cittadinanza al relativo adempimento.

ARTICOLO 48 - CAVE E CANTIERI

- 1. I proprietari delle cave e dei cantieri in esercizio, nonché di quelle da considerarsi ormai chiuse per ultimato esercizio, sono attrezzare tenuti ad le aree immediatamente adiacenti con idonee opere (recinzioni, ecc.) al fine di impedire l'accesso ad estranei, fatte salve le autorizzazioni е le licenze edilizie necessarie.
- 2. Inoltre i proprietari delle cave e dei esercizio sono tenuti cantieri in provvedere alla pulizia mediante spazzamento, previo innaffiamento dei tratti stradali e delle aree pubbliche o aperte al pubblico, confinanti con le suddette cave e cantieri, quando il transito di veicoli, che accedano a qualsiasi titolo, provochi lordura o imbrattamento mediante materiali rilasciati dai pneumatici o da altri organi di locomozione (cingoli, ecc.).
- 3. Alla chiusura del cantiere, l'area esterna pubblica deve essere perfettamente pulita a cura dell'impresa e sgombera da qualsiasi residuo di lavorazione (legno, residui inerti, metalli, plastica, ecc.).

TITOLO V – GESTIONE DEI RIFIUTI SPECIALI E PERICOLOSI

ARTICOLO 49 – DISCIPLINA GENERALE

 I produttori di rifiuti pericolosi e di rifiuti speciali non assimilati agli urbani, sono tenuti a distinguere i ARTICOLO 48 – CAVE E CANTIERI INVARIATO

TITOLO V – GESTIONE DEI RIFIUTI SPECIALI E PERICOLOSI

ARTICOLO 49 – DISCIPLINA GENERALE

1. I produttori di rifiuti pericolosi e di

flussi di tali rifiuti da quelli urbani e assimilati e a provvedere ad un loro adeguato e distinto smaltimento, direttamente o attraverso imprese o enti autorizzati, in osservanza delle norme specifiche contenute nel D.L.vo n° 22/97 nonché di quelle contenute nella normativa regionale.

2. Per la raccolta e lo smaltimento di detti rifiuti, il Comune può istituire servizi pubblici integrativi tramite apposite convenzioni da stipularsi tra il Gestore del Servizio ed i detentori dei rifiuti stessi, ai sensi dell'art. 21 - comma 5 - D.L.vo n° 22/97 e nelle forme previste dalla Legge n° 142/90 e successive modificazioni.

ARTICOLO 50 – VEICOLI A MOTORE, RIMORCHI E SIMILI

- 1. In ottemperanza ai disposti dell'art. 46 del D.L.vo n° 22/97:
- a. il proprietario di un veicolo a motore o di un rimorchio che intenda procedere alla demolizione dello stesso deve consegnarlo ad un centro di raccolta, autorizzato ai sensi degli artt. 27 e 28 del succitato decreto, per la messa in sicurezza, la demolizione, il recupero dei materiali e la rottamazione; tali centri di raccolta devono ricevere anche i rifiuti costituiti da parti di

rifiuti speciali non assimilati agli urbani, sono tenuti a distinguere i flussi di tali rifiuti da quelli urbani e assimilati e a provvedere ad un loro adeguato e distinto smaltimento, direttamente o attraverso imprese o enti autorizzati, in osservanza delle norme specifiche contenute nel D.L.vo n° 22/97 nonché di quelle contenute nella normativa regionale.

- 1. I produttori di rifiuti speciali di cui all'articolo del presente 4 Regolamento e speciali pericolosi (vedi articolo 6) sono tenuti a distinguere i flussi di tali rifiuti da quelli urbani (vedi articoli 3 e 5) e a provvedere ad un loro adeguato e distinto smaltimento, attraverso imprese o enti autorizzati, in osservanza delle norme specifiche contenute nel D.Lqs n° 152/2006 e s.m.i. nonché di quelle normativa contenute nella regionale
- 2. Per la raccolta e lo smaltimento di detti rifiuti, il Comune può istituire servizi pubblici integrativi tramite apposite convenzioni da stipularsi tra il Gestore del Servizio ed i detentori dei rifiuti stessi, ai sensi dell'art. 21 comma 5 D.L.vo n° 22/97 e nelle forme previste dalla Legge n° 142/90 e successive modificazioni.

ARTICOLO 50 – VEICOLI A MOTORE, RIMORCHI E SIMILI

1. In ottemperanza ai disposti dell'art. 46 del D.L.vo n° 22/97:

a. il proprietario di un veicolo a motore o di un rimorchio che intenda procedere alla demolizione dello stesso deve consegnarlo ad un centro di raccolta, autorizzato ai sensi degli artt. 27 e 28 del succitato decreto, per la messa in

veicoli a motore;

- b. il proprietario di un veicolo a motore o di un rimorchio destinato alla demolizione può altresì consegnarlo ai concessionari o alle succursali delle case costruttrici, che ne cureranno la successiva consegna ai centri di cui alla precedente lett. a., qualora intenda cedere il predetto veicolo per acquistarne un altro;
- c. i centri di raccolta possono essere gestiti dal Comune o da imprese private regolarmente autorizzate a norma di legge; d. è vietato abbandonare relitti di veicoli, rimorchi e simili fuori uso o parti di essi sul
- suolo pubblico, privato adibito ad uso pubblico o su aree private;
- e. i veicoli abbandonati, con targa e senza targa, dopo gli accertamenti del caso, dovranno essere rimossi con le modalità di cui al decreto Ministero Interno n° 460 del 22.10.1999, attuativo dell'art. 46 del D.L.vo 22/1997.

sicurezza. -lademolizione. recupero dei materiali e la rottamazione: tali centri di raccolta devono ricevere anche i rifiuti costituiti da parti di veicoli a motore; b. il proprietario di un veicolo a motore o di un rimorchio destinato alla demolizione può altresì consegnarlo ai concessionari o alle succursali delle case costruttrici. che ne cureranno la successiva consegna ai centri di cui alla precedente lett. a., qualora intenda cedere il predetto veicolo per acquistarne un altro;

c. i centri di raccolta possono essere gestiti dal Comune o da imprese private regolarmente autorizzate a norma di legge;

d. è vietato abbandonare relitti di veicoli, rimorchi e simili fuori uso o parti di essi sul suolo pubblico, privato adibito ad uso pubblico o su aree private;

e. i veicoli abbandonati, con targa e senza targa, dopo gli accertamenti del caso, dovranno essere rimossi con le modalità di cui al decreto Ministero Interno n° 460 del 22.10.1999, attuativo dell'art. 46 del D.L.vo 22/1997.

- 1. In ottemperanza a quanto disposto dal D.Lgs.203/2009 e dall'art.231 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.:
 - a. il proprietario di un veicolo a motore o di un rimorchio che intenda procedere demolizione dello stesso deve consegnarlo ad un centro di raccolta, debitamente autorizzato, per la messa in sicurezza, la demolizione, il recupero materiali e la rottamazione: tali raccolta centri di possono ricevere anche i rifiuti costituiti da parti di veicoli a motore;
 - b. il proprietario di un veicolo a motore o di un rimorchio destinato alla demolizione può altresì consegnarlo ai concessionari o alle succursali

ARTICOLO 51 - RIFIUTI INERTI

1.1 rifiuti inerti provenienti da demolizioni o costruzioni, non contaminati da residui amiantosi, ivi compresi i rifiuti attività lapidei provenienti da cimiteriali, devono essere avviati a smaltimento presso discariche di II categoria - tipo A; se tali rifiuti sono ricompresi nell' allegato 1 al Decreto Ministero Ambiente 5 febbraio 1998, gli stessi possono essere avviati a recupero secondo quanto stabilito dal decreto stesso, avvalendosi delle procedure semplificate di cui agli artt. 31 e 33 del D.L.vo n° 22/1997 delle procedure ordinarie di cu agli artt. 27 e 28 dello stesso decreto.

Modeste quantità di detriti, comunque non superiori ad un metro cubo, provenienti da piccoli interventi di demolizione e costruzione, possono essere conferite gratuitamente negli appositi cassoni di stoccaggio, collocati presso le isole ecologiche già esistenti o in fase di realizzazione da parte del Gestore del Servizio, nel rispetto delle prescrizioni quantitative e delle case costruttrici, che ne cureranno la successiva consegna ai centri di cui alla precedente lett. a., qualora intenda cedere il predetto veicolo per acquistarne un altro;

- c. i centri di raccolta possono essere gestiti dal Comune o da imprese private regolarmente autorizzate a norma di legge;
- d. è vietato abbandonare relitti di veicoli, rimorchi e simili fuori uso o parti di essi sul suolo pubblico, privato adibito ad uso pubblico o su aree private;
- e. i veicoli abbandonati, con targa e senza targa, dopo gli accertamenti del caso, dovranno essere rimossi con le modalità di cui al D.Lgs.203/2009 e D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

ARTICOLO 51 - RIFIUTI INERTI

1. I rifiuti inerti provenienti da demolizioni o costruzioni, non contaminati da residui amiantosi, ivi compresi i rifiuti lapidei provenienti da attività cimiteriali, devono essere avviati a smaltimento presso discariche di II categoria - tipo A; se tali rifiuti sono ricompresi nell' allegato 1 al Decreto Ministero Ambiente 5 febbraio 1998, gli stessi possono essere avviati a recupero secondo quanto stabilito dal decreto stesso, avvalendosi delle procedure semplificate di cui agli artt. 31 e 33 del D.L.vo n° 22/1997 delle procedure ordinarie di cu agli artt. 27 e 28 dello stesso decreto.

Modeste quantità di detriti, comunque non superiori ad un metro cubo, provenienti da piccoli interventi di demolizione e costruzione, possono essere conferite gratuitamente negli appositi cassoni di stoccaggio, collocati presso le isole ecologiche già

- qualitative previste dal Gestore stesso.
- I materiali inerti possono essere ammessi allo smaltimento successivo nella discarica di l° categoria, se dichiarati dal Gestore del Servizio idonei alla copertura dei R.S.U. nella discarica stessa.

ARTICOLO 52 – TRASPORTO DI RIFIUTI INERTI OBBLIGO DI DICHIARAZIONE

1. Fermo restando l'obbligo di cui all'art. 15 del D.L.vo n. 22/97 inerente al formulario per il trasporto di rifiuti effettuato da enti o fine di controllare imprese. al provenienza e la destinazione dei rifiuti inerti di cui all'articolo precedente, onde evitare l'abbandono in discriminato degli stessi, i conducenti di autoveicoli e motoveicoli in transito nel territorio del Comune di Genova (esclusi i veicoli in dotazione al Gestore del Servizio, quelli Comuni delle Aziende е Municipalizzate o Speciali, o per questi Enti operanti), che trasportano rifiuti inerti provenienti da lavori di ristrutturazione edilizie e di demolizioni effettuati in proprio, munirsi sono tenuti a di apposita

- esistenti o in fase di realizzazione da parte del Gestore del Servizio, nel rispetto delle prescrizioni quantitative e qualitative previste dal Gestore stesso.
- 2. I materiali inerti possono essere ammessi allo smaltimento successivo nella discarica di l' categoria, se dichiarati dal Gestore del Servizio idonei alla copertura dei R.S.U. nella discarica stessa.

I rifiuti costituiti da detriti provenienti da demolizioni o costruzioni, non contaminati da residui amiantosi, ivi compresi i rifiuti lapidei provenienti da attività cimiteriali, devono essere avviati a recupero presso impianti debitamente autorizzati ai sensi del D.Lgs.152/2006 e s.m.i. o, in subordine, a smaltimento presso discariche debitamente autorizzate ai sensi del D.Lgs.36/2003 e s.m.i..

Modeste quantità di detriti provenienti da piccoli interventi di demolizione e costruzione, possono essere conferite gratuitamente negli appositi cassoni di stoccaggio collocati presso le isole ecologiche condotte dal Gestore del Servizio e operanti ai sensi del D.Lgs.152/2006 o del D.M. 08/04/2008

ARTICOLO 52 – TRASPORTO DI RIFIUTI INERTI OBBLIGO DI DICHIARAZIONE

1. Fermo restando l'obbligo di cui all'art. 15 del D.L.vo n. 22/97 all'art. 193 del D.Lgs. n°152/2006 e s.m.i. inerente al formulario per il trasporto di rifiuti effettuato da enti o imprese, al fine di controllare provenienza e la destinazione dei rifiuti inerti di cui all'articolo precedente ed evitare l'abbandono in discriminato degli stessi, i conducenti di veicoli privati in transito nel territorio del Comune di Genova (esclusi i veicoli in dotazione al Gestore del Servizio, quelli del Comuni e delle Aziende Municipalizzate o Speciali, o per questi Enti operanti) che trasportano rifiuti inerti provenienti da lavori

dichiarazione, secondo le indicazioni di cui al presente articolo.

- 2. La dichiarazione di cui al comma precedente deve altresì accompagnare i trasporti di rifiuti che non eccedano la quantità di trenta chilogrammi al giorno, effettuati dal produttore dei rifiuti stessi.
- ristrutturazione edilizie e di demolizioni effettuati in proprio, sono tenuti a munirsi di apposita dichiarazione, secondo le indicazioni di cui al presente articolo.
- **COMMA 2 INVARIATO**
- 3. Tale dichiarazione deve comunque contenere:
- provenienza dei residui o rifiuti
- data, ora e luogo di inizio trasporto
- luogo di destinazione degli stessi
- 4. Detta documentazione deve essere esibita a richiesta degli organi di controllo durante il trasporto e deve essere conservata, per eventuali ulteriori controlli, per un anno dalla data dell'avvenuto deposito o smaltimento, corredata dalla documentazione rilasciata dall'impianto di destinazione del rifiuto.
- **COMMA 3INVARIATO**

COMMA 4 INVARIATO

- 5. Le modalità indicate ai commi 1, 3 e 4 del presente articolo si applicano anche al trasporto dei rifiuti ingombranti di cui all'art. 25 del presente Regolamento.
- 5. Le modalità indicate ai commi 1, 3 e 4 del presente articolo si applicano anche al trasporto dei rifiuti ingombranti nei casi previsti dall'articolo 25 comma 5 del presente Regolamento

ARTICOLO 53 – RIFIUTI SPECIALI E PERICOLOSI OBBLIGHI DEI PRODUTTORI

INVARIATO

ARTICOLO 53 – RIFIUTI SPECIALI E PERICOLOSI OBBLIGHI DEI PRODUTTORI

- Chiunque intenda avviare un'attività produttiva che possa generare rifiuti speciali e speciali pericolosi deve farne esplicita menzione in sede di richiesta di concessione per la costruzione di nuovi stabilimenti o per le eventuali ristrutturazioni, indicando con quali mezzi e modalità intende smaltire tali rifiuti.
- 2. Il Comune ha facoltà di richiedere ai

produttori di esibire le convenzioni stipulate con ditte debitamente autorizzate e la documentazione comprovante l'effettivo avvenuto smaltimento, per un periodo di cinque anni precedenti la richiesta.

ARTICOLO 54 – SANZIONI

- 1. Per le violazioni alle disposizioni del presente Regolamento, salvo quanto previsto dalla legislazione vigente in materia di gestione dei rifiuti, si applicano sanzioni amministrative con le modalità e nelle forme previste dalla Legge n° 689/81, nell'ambito dei limiti minimo e massimo di sotto specificati:
- a) per violazione alle norme dell'art. 10: conferimento dei rifiuti nei cassonetti fuori degli orari e giorni stabiliti o non adequatamente confezionati:
- da £ 20.000 a £ 150.000
- b) per violazione alle norme dell'art. 10 p.to 3: conferimento nei contenitori predisposti dal Gestore del Servizio di rifiuti impropri:
- da £.200.000 a £. 900.000 se il conferimento riguarda rifiuti urbani pericolosi
- da £.200.000 a £. 900.000 se il conferimento riguarda rifiuti speciali
- da £. 300.000 a £. 2.100.000 se il conferimento riguarda rifiuti speciali pericolosi
- c) per violazione alle norme di cui all'art. 11 p.to 7: divieto di incendiare i rifiuti all'aperto: da £. 100.000 a £. 500.000
- d) per violazione alle norme dell'art. 13: spostamento dei contenitori dalle posizioni individuate dal Gestore del Servizio:
- da £. 50.000 a £. 400.000
- e) per violazione alle norme di cui al Titolo II: conferimento fuori dai cassonetti appositamente predisposti dei rifiuti destinati alla raccolta differenziata:
- da £. 50.000 a £. 300.000
- f) per violazione alle norme dell'art. 38: mancata pulizia delle aree di parcheggio

ARTICOLO 54 - SANZIONI

- 1. Per le violazioni alle disposizioni del presente Regolamento, salvo quanto previsto dalla legislazione vigente in materia di gestione dei rifiuti, si applicano sanzioni amministrative con le modalità e nelle forme previste dalla Legge n° 689/81, nell'ambito dei limiti minimo e massimo di sotto specificati:
- a) per violazione alle norme dell'art. 10: conferimento dei rifiuti nei cassonetti fuori degli orari e giorni stabiliti o non adequatamente confezionati:
- da £ 20.000 a £ 150.000
- b) per violazione alle norme dell'art. 10 p.to 3: conferimento nei contenitori predisposti dal Gestore del Servizio di rifiuti impropri:
- da £.200.000 a £. 900.000 se il conferimento riguarda rifiuti urbani pericolosi
- da £.200.000 a £. 900.000 se il conferimento riguarda rifiuti speciali
- da £. 300.000 a £. 2.100.000 se il conferimento riguarda rifiuti speciali pericolosi
- c) per violazione alle norme di cui all'art. 11 p.to 7: divieto di incendiare i rifiuti all'aperto: da £. 100.000 a £. 500.000
- d) per violazione alle norme dell'art. 13: spostamento dei contenitori dalle posizioni individuate dal Gestore del Servizio:
- da £. 50.000 a £. 400.000
- e) per violazione alle norme di cui al Titolo II: conferimento fuori dai cassonetti appositamente predisposti dei rifiuti destinati alla raccolta differenziata:
- da £. 50.000 a £. 300.000

- mercati: da £. 100.000 a £. 900.000
- g) per violazione alle norme dell'art. 39: obbligo dei gestori di esercizi pubblici di tenere pulite le aree di rispettiva pertinenza: da £. 100.000 a £. 900.000
- h) per violazione alle norme dell'art. 40: obbligo degli appartenenti a spettacoli viaggianti di mantenere pulite le aree occupate durante l'uso e al momento della riconsegna delle stesse: da £.200.000 a £.1.200.000 oltre agli oneri di pulizia dell'area
- i) per violazione alle norme dell'art. 42: divieto di distribuire volantini: da £. 50.000 a £. 300.000
- I) per violazione alle norme dell'art. 45: smaltimento di rifiuti attraverso pozzetti stradali:
- da £.50.000 a £. 400.000 se conferimento riguarda rifiuti urbani
- da £.200.000 a £.1.200.000 se il conferimento riguarda rifiuti speciali
- da £. 400.000 a £. 2.100.000 se il conferimento riguarda rifiuti speciali pericolosi
- m) per violazione alle norme dell'art. 47: contravvenzione al divieto di sporcare il suolo con lordure di animali e obbligo di pulire la zona:
- da Euro. 50,00 a Euro. 300,00
- n) per violazione alle norme dell'art. 48 comma 3: obbligo di mantenere pulite le aree pubbliche esterne ai cantieri:
- da £.200.000 a £.1.200.000 oltre agli oneri di pulizia dell'area
- o) per violazione alle norme degli artt. 25 e 52: obbligo di dichiarazione in caso di trasporto di rifiuti ingombranti e di rifiuti inerti:
- da £. 50.000 a £. 210.000

- f) per violazione alle norme dell'art. 38: mancata pulizia delle aree di parcheggio mercati: da £. 100.000 a £. 900.000
- g) per violazione alle norme dell'art. 39: obbligo dei gestori di esercizi pubblici di tenere pulite le aree di rispettiva pertinenza: da £. 100.000 a £. 900.000
- h) per violazione alle norme dell'art. 40: obbligo degli appartenenti a spettacoli viaggianti di mantenere pulite le aree occupate durante l'uso e al momento della riconsegna delle stesse: da £.200.000 a £.1.200.000 oltre agli oneri di pulizia dell'area
- i) per violazione alle norme dell'art. 42: divieto di distribuire volantini: da £. 50.000 a £. 300.000
- l) per violazione alle norme dell'art. 45: smaltimento di rifiuti attraverso pozzetti stradali:
- da £.50.000 a £. 400.000 se il conferimento riguarda rifiuti urbani
- da £.200.000 a £.1.200.000 se il conferimento riguarda rifiuti speciali
- da £. 400.000 a £. 2.100.000 se il conferimento riguarda rifiuti speciali pericolosi
- m) per violazione alle norme dell'art. 47: contravvenzione al divieto di sporcare il suolo con lordure di animali e obbligo di pulire la zona:
- da Euro. 50,00 a Euro. 300,00
- n) per violazione alle norme dell'art. 48 comma 3: obbligo di mantenere pulite le aree pubbliche esterne ai cantieri:
- da £.200.000 a £.1.200.000 oltre agli oneri di pulizia dell'area
- o) per violazione alle norme degli artt. 25 e 52: obbligo di dichiarazione in caso di trasporto di rifiuti ingombranti e di rifiuti inerti:
- da £. 50.000 a £. 210.000
- 1. Per le violazioni alle disposizioni del presente Regolamento, salvo quanto previsto dalla legislazione vigente in

materia di gestione dei rifiuti, si applicano sanzioni amministrative con le modalità e nelle forme previste dalla Legge n° 689/81, nell'ambito dei limiti minimo e massimo di sotto specificati:

- a) per violazione alle norme dell'art. 10: conferimento dei rifiuti nei cassonetti fuori degli orari e giorni stabiliti o non adeguatamente confezionati:
- da EURO 10,00 a EURO 60,00
- b) per violazione alle norme dell'art. 10 p.to 3: conferimento nei contenitori predisposti dal Gestore del Servizio di rifiuti impropri:
- da EURO 100,00 a EURO. 600,00 se il conferimento riguarda rifiuti urbani pericolosi
- da EURO 100,00 a EURO 600,00 se il conferimento riguarda rifiuti speciali
- da EURO 200,00 a EURO 1200,00 se il conferimento riguarda rifiuti speciali pericolosi
- c) per violazione alle norme di cui all'art. 11 p.to 7: divieto di incendiare i rifiuti all'aperto: da EURO 50,00 a EURO 300,00
- d) per violazione alle norme dell'art. 13: spostamento dei contenitori dalle posizioni individuate dal Gestore del Servizio:
- da EURO 50,00 a EURO 300,00
- e) per violazione alle norme di cui al Titolo II: conferimento fuori dai cassonetti appositamente predisposti dei rifiuti destinati alla raccolta differenziata:
- da EURO 25,00 a EURO 150,00
- f) per violazione alle norme dell'art. 38: mancata pulizia delle aree di parcheggio mercati: da EURO 50,00 a EURO 300,00
- g) per violazione alle norme dell'art. 39: obbligo dei gestori di esercizi pubblici di tenere pulite le aree di rispettiva

pertinenza: - da EURO 50,00 a EURO 300,00

- h) per violazione alle norme dell'art. 40: obbligo degli appartenenti a spettacoli viaggianti di mantenere pulite le aree occupate durante l'uso e al momento della riconsegna delle stesse: da EURO 100,00 a EURO 600,00 oltre agli oneri di pulizia dell'area
- i) per violazione alle norme dell'art. 42: divieto di distribuire volantini: da EURO 25,00 a EURO 150,00
- I) per violazione alle norme dell'art. 45: smaltimento di rifiuti attraverso pozzetti stradali:
- da EURO 25,00 a EURO 150 se il conferimento riguarda rifiuti urbani
- da EURO 100,00 a EURO 600,00 se il conferimento riguarda rifiuti speciali
- da EURO 200,00 a EURO 1200,00 se il conferimento riguarda rifiuti speciali pericolosi
- m) per violazione alle norme dell'art. 47: contravvenzione al divieto di sporcare il suolo con lordure di animali e obbligo di pulire la zona:
- da Euro. 50,00 a Euro. 300,00
- n) per violazione alle norme dell'art. 48 comma 3: obbligo di mantenere pulite le aree pubbliche esterne ai cantieri:
- da EURO 100,00 a EURO 600,00 oltre agli oneri di pulizia dell'area
- o) per violazione alle norme degli artt. 25 e 52: obbligo di dichiarazione in caso di trasporto di rifiuti ingombranti e di rifiuti inerti:
- da EURO 25,00 a EURO 150,00

ARTICOLO 55 - DEFINIZIONE

"Per "amministrazione comunale" o "Comune" deve intendersi il Consiglio Comunale, la Giunta, il Sindaco o il dirigente responsabile del servizio a

ARTICOLO 55 - DEFINIZIONE

"Per "amministrazione comunale" o "Comune" deve intendersi il Consiglio seconda che nel contesto dei precedenti articoli, si faccia riferimento rispettivamente ad atti di indirizzo o di controllo contemplati dall'art. 32 della legge n° 142 del 1990 e dall'art. 4 del DL. n. 26 del 1995, convertito in legge n° 95 del 1995, o ad approvazione di progetti previsti da atti fondamentali del Comune o ad ordinanze d'urgenza, o, infine, ad atti di gestione, giusto quanto previsto dalla legge, dal Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi"

ARTICOLO 56 – NORMA TRANSITORIA

1. Le sanzioni previste dal presente Regolamento sono ridotte del 50% nei sei mesi successivi all'entrata in vigore del Regolamento

Comunale, la Giunta, il Sindaco o dirigente responsabile del servizio seconda che nel contesto dei precedenti articoli, si faccia riferimento rispettivamente ad atti di indirizzo o di controllo contemplati dall'art. 32 della legge n° 142 del 1990 e dall'art. 4 del DL. n. 26 del 1995, convertito in legge n° 95 del 1995 dal D.Lgs.267/2000 s.m.i.. ad е approvazione di progetti previsti da atti fondamentali del Comune o ad ordinanze d'urgenza, o, infine, ad atti di gestione, giusto quanto previsto dalla legge, dal Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi"

ARTICOLO 56 – NORMA TRANSITORIA

È ABROGATO

1. Le sanzioni previste dal presente Regolamento sono ridotte del 50% nei sei mesi successivi all'entrata in vigore del Regolamento



E' PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 151 0 0 N. 2021-DL-280 DEL 21/06/2021 AD OGGETTO:
MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI PER ADEGUAMENTO A NORMATIVE SOPRAVVENUTE E AL NUOVO CONTRATTO DI SERVIZIO PER L'EROGAZIONE DEL SERVIZIO PUBBLICO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI NEL TERRITORIO DEL GENOVESATO

PARERE TECNICO (Art 49 c. 1 D.Lgs. 267/2000)

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento

21/06/2021

Il Dirigente Responsabile [Ing. Michele Prandi]